Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 89 del 10 aprile 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 10 aprile 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 ROMA - TEL. 841 089 848-184 841 737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1961, n. **197**.

Revisione delle Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1961, n. **197**.
Revisione delle Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge del 13 maggio 1940, n. 674, concernente le Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 27 febbraio 1960, n. 183, concernente la delega al Governo ad attuare una revisione organica delle norme contenute nella parte prima, Condizioni, delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con il citato regio decreto legge 25 gennaio 1940, n. 9;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la revisione organica delle Condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato nel testo risultante dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Gli articoli dal 67 al 78 inclusi, della parte II - Tariffe - approvati con regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni., assumono la nuova numerazione con inizio dal numero 61 e termine al numero 72.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute negli allegati numeri 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 alle Condizioni per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvati con regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO —
COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 9. — VILLA

TITOLO I
Disposizioni generali sui trasporti delle cose

Art. 1.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

§ 1. *Obbligo al trasporto.* — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esegue sulle linee da essa esercitate, ai prezzi e alle condizioni in vigore, i trasporti che le sono richiesti, quando vi possa dar corso con i mezzi corrispondenti alle normali esigenze del traffico ferroviario e quando non ostino circostanze straordinarie o fatti ad essa non imputabili.
Essa non è tenuta ad accettare cose per il trasporto se non possono essere inoltrate senza ritardo.

§ 2. *Pubblicazione delle Condizioni e Tariffe* — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'obbligo di pubblicare le Condizioni e Tariffe e di tenerle a disposizione nelle stazioni, unitamente agli orari, ai bollettini, ai manifesti ed ai regolamenti che interessano il pubblico.

§ 3. *Obbligatorietà delle tariffe e correzione degli errori.* — Le Condizioni e Tariffe devono essere strettamente osservate; qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto e qualunque errore nella loro applicazione o nel calcolo delle tasse di porto e dei diritti accessori, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'Amministrazione, dà diritto a correzione.
L'Amministrazione, se procede alla revisione dei corrispettivi da essa riscossi per l'eseguimento del trasporto e rileva un'eccedenza superiore alle 200 lire per ogni spedizione, deve darne avviso all'avente diritto.

§ 4. *Concessioni particolari.* — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può accordare ribassi di tariffa, purchè ciò abbia luogo in uguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra equivalenti condizioni e si trovi in parità di circostanze.
Può anche accordare facilitazioni di altro genere, a parità di condizioni e di circostanze, quando non vi si oppongano le esigenze del servizio.

Art. 2.

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Chi si serve della ferrovia deve:
a) osservare tutte le disposizioni previste dalle Condizioni e Tariffe, nonchè dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e prescrizioni che comunque riguardino le cose oggetto del trasporto e l'esecuzione del medesimo;
b) pagare le somme dovute per tasse di porto, sopratasse e diritti accessori previsti dalle Condizioni e Tariffe, nonchè le spese sostenute dall'Amministrazione in dipendenza del trasporto;
c) risarcire i danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed al suo personale, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle presenti disposizioni nonchè dalle altre leggi dello Stato.

Art. 3.

TIPI DI SPEDIZIONI — MODI DI INOLTRO

§ 1. *Tipi di spedizioni.* — I trasporti si effettuano sotto forma di:
a) spedizioni a bagaglio (Titolo II Capo I);
b) spedizioni in piccole partite (Titolo III Capo I);
c) spedizioni a carro (Titolo III Capo II).
Le spedizioni in piccole partite si distinguono in spedizioni ordinarie e spedizioni di colli celeri.

§ 2. *Modi di inoltro.* — Le spedizioni a bagaglio e quelle di colli celeri vengono inoltrate con treni viaggiatori o con treni merci equiparati a tutti gli effetti ai treni viaggiatori.
Le spedizioni in piccole partite ordinarie e quelle a carro vengono inoltrate con treni merci, salve le eccezioni stabilite dalle singole tariffe.
Le spedizioni a carro vengono, peraltro, eseguite con treni viaggiatori o con treni merci ad essi equiparati, nel caso di trasporto a resa accelerata (art. 40).

Art. 4.

COSE ESCLUSE DAL TRASPORTO OD AMMESSE A DETERMINATE CONDIZIONI

§ 1. *Cose escluse dal trasporto.* — Sono escluse dal trasporto:

1) le cose di privativa delle Poste (corrispondenze aperte aventi carattere epistolare o chiuse, come lettere, pieghi, carte e bigliétti postali);

2) le cose che, per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza di impianti o di mezzi adatti, da parte anche di una sola delle linee o stazioni, il cui concorso è necessario per l'esecuzione del trasporto;

3) le cose il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico;

4) le cose la cui esclusione è prevista nell'allegato 7.

§ 2. *Cose ammesse a condizione.* — Alle condizioni e nei limiti appresso indicati sono ammesse al trasporto:

1) le cose indivisibili, di peso eccedente i chilogrammi 5000 ciascuna, purchè il carico di esse possa convenientemente ripartirsi sugli assi dei carri ed il mittente provveda le corde, le catene e quanto altro occorra per assicurarle sui carri stessi;

2) le cose indivisibili, eccedenti il peso di kg. 10.000 ciascuna, e quelle che eccedono la sagoma limite, quando siano intervenuti appositi accordi con l'Amministrazione ed il loro trasporto sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio;

3) le cose pericolose e nocive, purchè siano osservate le speciali disposizioni e cautele all'uopo stabilite nell'allegato 7.

Sono ammessi al trasporto soltanto a velocità ordinaria i colli indivisibili aventi ciascuno un peso superiore ai kg 5000, le cose che richiedono l'uso di carri a bilico, nonchè quelle altre che per ragioni di forma, dimensioni o peso, non possono, a giudizio dell'Amministrazione, essere trasportate con i treni viaggiatori.

Art. 5.

IMBALLAGGIO E STATO DELLE COSE SPEDITE
CASSE MOBILI E PALETTE DI CARICO

§ 1. *Requisiti dell'imballaggio.* — Lo speditore deve presentare munite di imballaggio le cose che lo esigono, in modo da permetterne, in relazione alla natura della merce e alla durata del trasporto, il carico, l'inoltro e lo scarico senza pericolo di perdita o di avaria delle medesime e di danni alle persone, al materiale di esercizio od alle altre cose spedite.

L'Amministrazione può prescrivere particolari tipi di imballaggio in relazione alla natura della merce e al modo di inoltro della spedizione.

§ 2. *Dichiarazione di riconoscimento di anormalità.* — Se lo speditore non adempie all'obbligo di cui al § 1 o presenta cose con tracce di avaria o di deterioramento, l'Amministrazione può rifiutare il trasporto o chiedere che lo speditore riconosca e precisi, con speciale dichiarazione sul documento di trasporto, la mancanza o l'insufficienza dell'imballaggio, oppure i difetti delle cose.

In mancanza della dichiarazione suddetta si presume, fino a prova contraria, che l'imballaggio, all'atto della consegna, sia stato esternamente regolare e sufficiente.

§ 3. *Casse mobili e palette di carico.* — Il trasporto delle cose in casse mobili o mediante palette di carico viene effettuato in base alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli allegati 2, 2-*bis* e 2-*ter*.

Art. 6.

ISTRADAMENTO DEI TRASPORTI

§ 1. *Spedizioni fra stazioni delle ferrovie dello Stato.* — Le spedizioni fra stazioni delle ferrovie dello Stato, che possono giungere a destinazione per vie diverse delle ferrovie stesse, sono istradate dall'Amministrazione, a sua scelta, su una qualunque di tali vie, anche se possano giungere a destino per altra via, comprendente una o più linee di altre ferrovie, ammesse al servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

A tali spedizioni si applicano le tasse di porto ed i termini di resa propri di quella, tra le diverse vie delle Ferrovie dello Stato, che sia richiesta dallo speditore o, in mancanza di domanda, di quella più economica costituita esclusivamente da linee delle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione ha tuttavia facoltà, previ accordi con le ferrovie interessate, di istradare le spedizioni anche per una via comprendente una o più linee di altre ferrovie ammesse al servizio cumulativo, qualora lo reputi opportuno nell'interesse dei trasporti, semprechè lo speditore non chieda l'istradamento per una via esclusiva. Nei suddetti casi, ai fini del calcolo delle tasse di porto e dei termini di resa, si tiene conto della via effettivamente seguita dal trasporto, salvo che la via più economica, costituita esclusivamente da linee delle ferrovie dello Stato, comporti condizioni più favorevoli per l'utente.

§ 2. *Spedizioni da stazioni delle ferrovie dello Stato a stazioni di altro vettore.* — Le spedizioni da stazioni delle ferrovie dello Stato a stazioni di altro vettore sono consegnate al vettore destinatario per mezzo della stazione di transito della via domandata o, in mancanza di domanda, di quella della via più economica.

Per l'istradamento sulle linee delle ferrovie dello Stato valgono le norme del precedente paragrafo.

Le tasse e i termini di resa sono calcolati in base alla via domandata dallo speditore o, in difetto della domanda, in base alla via più economica, tenendo conto in entrambi i casi soltanto delle linee delle Ferrovie dello Stato e di quelle del vettore destinatario.

§ 3. *Spedizioni da stazione comune con altro vettore.* — Le spedizioni presentate ad una stazione di uso comune con altro vettore e destinate ad una stazione delle ferrovie dello Stato, posta al di là di altra stazione comune, sono istradate e tassate, indipendentemente dalla domanda dello speditore, per la via più economica.

§ 4. *Spedizioni fra stazioni comuni.* — Le spedizioni fra stazioni entrambe di uso comune con altro vettore sono istradate e tassate, indipendentemente dalla domanda dello speditore, per la via più economica.

§ 5. *Linee « direttissime ».* — Nell'applicazione delle precedenti disposizioni relative all'istradamento, alla tassazione ed ai termini di resa, non si deve tener conto, per i trasporti in piccole partite ed a carro, degli abbreviamenti di percorso determinati dalle direttissime Roma-Napoli, Genova-Tortona e Firenze-Bologna di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 7.

SERVIZI DI PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO

§ 1. *Condizioni.* — L'Amministrazione ha facoltà di istituire servizi di presa e consegna a domicilio delle spedizioni. Essa stabilisce e rende note al pubblico le condizioni generali di tali servizi ed eventualmente quelle inerenti a ciascuna località, nonchè la natura ed estensione delle relative prestazioni e i compensi dovuti (1).

§ 2. *Spedizioni da consegnare a domicilio.* — L'Amministrazione ha diritto di consegnare a domicilio, alle condizioni di cui al § 1, le spedizioni:

a) che non sono dichiarate «ferme in stazione»;

b) che, pur essendo dichiarate « ferme in stazione », sono da trasportare a domicilio per prescrizione di tariffa;

c) che non siano ritirate in stazione entro i termini prescritti.

L'Amministrazione può stabilire, per esigenze di gestione, in alcune località, l'obbligo dei destinatari di ricevere a domicilio le spedizioni anche se dichiarate « ferme in stazione ».

Art. 8.

OPERAZIONI E FORMALITA' DOGANALI, DI POLIZIA E SIMILI

§ 1. *Operazioni in corso di trasporto.* — Le operazioni e le formalità doganali, di polizia e simili, per le spedizioni in corso di trasporto o come tali considerate dall'Ammini-

(1) Nota nel testo di pubblicazione.
Appendice 1.

strazione (1), sono compiute da questa in base alle dichiarazioni ed ai documenti forniti dallo speditore, nelle località ed alle condizioni che essa rende note al pubblico.

Lo speditore, od un suo mandatario designato sul documento di trasporto, può assistere alle operazioni e formalità medesime, per dare le informazioni necessarie e per fare le osservazioni che ritenesse utili, senza avere tuttavia il diritto di prendere possesso delle cose e di compiere egli stesso le operazioni e formalità predette.

Qualora sia indicata sul documento di trasporto una stazione dove tali operazioni e formalità non possono essere effettuate o sia prescritta una procedura che non può essere eseguita secondo le disposizioni in vigore, l'Amministrazione opera nella maniera che ritiene più favorevole agli interessi dell'avente diritto e comunica allo speditore i provvedimenti adottati.

§ 2. *Operazioni in arrivo.* — Le operazioni e formalità previste al § 1 possono essere compiute, per le cose in arrivo, dal destinatario, previo lo svincolo di cui all'art. 41, a meno che si tratti di spedizioni da considerare in corso di trasporto (1), per le quali rimangono applicabili le norme di cui al precedente paragrafo.

Le operazioni e formalità sono compiute dall'Amministrazione quando ne riceva incarico dal destinatario; possono essere compiute dall'Amministrazione quando il destinatario non vi provveda.

§ 3. *Responsabilità.* — Nell'esecuzione delle formalità ed operazioni di cui al presente articolo incombe all'Amministrazione la responsabilità di cui agli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9.

COSE RINVENUTE

§ 1. *Consegna delle cose rinvenute.* — Chiunque ritrovi cose nei treni ed in qualunque altro luogo di pertinenza della Amministrazione, deve consegnarle immediatamente al capo treno, al capo stazione od al capo gestione, i quali ne rilasciano ricevuta.

§ 2. *Premio al rinvenitore.* — Il rinvenitore quando non sia uno degli agenti dell'Amministrazione incaricati di visitare le stazioni ed i treni, ha diritto al premio di cui allo art. 930 del Codice civile.

§ 3. *Apertura dei colli.* — L'Amministrazione, dopo 15 giorni di giacenza, deve verificare le cose rinvenute, anche aprendo, con l'osservanza delle formalità prescritte nei §§ 1 e 2 dell'art. 54, i colli chiusi e, ove rintracci elementi a suo giudizio idonei per identificarne il proprietario e la relativa residenza, gli dà avviso con lettera raccomandata del rinvenimento affinchè provveda a ritirarli.

Il suddetto termine di 15 giorni può essere ridotto quando seri indizi inducano a ritenere che i colli contengono cose deperibili, ovvero pericolose e nocive.

§ 4. *Conservazione e vendita.* — Per la conservazione e la vendita delle cose si applicano le disposizioni di cui allo art. 10.

Art. 10.

CUSTODIA E VENDITA DELLE COSE GIACENTI

§ 1. *Custodia temporanea e vendita delle cose giacenti.* — Le cose per qualunque motivo giacenti nelle stazioni, sui carri, nelle agenzie o in qualsiasi altro locale od area della Amministrazione, vengono da questa custodite e tenute a disposizione dell'avente diritto per un periodo di tre mesi, decorso il quale possono essere vendute.

Nel caso di animali, l'Amministrazione provvede alla loro alimentazione ed all'eventuale ricovero a spese e rischio dell'avente diritto.

(1) Nota nel testo di pubblicazione:

Sono da considerare spedizioni « in corso di trasporto », agli effetti delle operazioni e delle formalità di dogana, di polizia ecc.:

a) le spedizioni per le quali il destinatario non si presti allo svincolo ed il mittente disponga che siano inviate ad altra destinazione o restituite alla stazione di partenza;

b) le spedizioni per le quali i dazi doganali fanno carico, in base alla nota di affrancazione, al mittente.

Il periodo di tre mesi è abbreviato quando le tasse, le soprattasse e le spese a carico delle cose superino il valore di esse.

L'Amministrazione ha facoltà di vendere immediatamente, nei casi in cui è prescritta la distruzione, le cose facili a deperire o ad essere danneggiate per il fatto in sè della giacenza e quelle pericolose e nocive. Se l'avente diritto è noto, essa decide, senza sua responsabilità, se convenga provocarne con telegramma le disposizioni o procedere subito alla vendita; nel primo caso deve attendere le disposizioni dell'avente diritto per 48 ore dall'emissione del telegramma.

§ 2. *Modalità per la vendita delle cose giacenti.* — L'Amministrazione esegue la vendita delle cose giacenti senza alcuna formalità giudiziale e ne certifica le condizioni e lo esito in apposito processo verbale.

Spetta all'acquirente, qualora la vendita avvenga in stazione, espletate le pratiche eventualmente necessarie in base alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti vigenti.

§ 3. *Somma ricavata dalla vendita.* — L'Amministrazione tiene a disposizione dell'avente diritto, informandolo, ogni qualvolta ciò sia possibile, con avviso raccomandato, la somma ricavata dalla vendita, dedotti da questa i propri crediti e, ove ricorra il caso, il premio spettante al rinvenitore della cosa.

TITOLO II

Bagagli e colli a mano

Capo I

BAGAGLI

Art. 11.

COSE AMMESSE ALLA SPEDIZIONE A BAGAGLIO

§ 1. *Cose normalmente ammesse.* — Sono ammessi alla spedizione a bagaglio:

a) gli oggetti di uso personale e domestico contenuti in bauli, ceste, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili imballaggi;

b) i campionari di merci;

c) gli strumenti e gli attrezzi professionali o di mestiere;

d) gli strumenti musicali portatili;

e) gli attrezzi ginnici, gli sci, le slitte a uno o due posti, i motocicli, anche con carrozzino, usati e i velocipedi, anche con motore ausiliario, usati;

f) le portantine e le carrozzelle per ammalati, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli, i materassi, le brande pieghevoli, gli ombrelloni da spiaggia;

g) i cani, i gatti, le scimmie, gli uccelli domestici (escluso il pollame), posti in gabbie, in casse o in ceste reticolate.

L'Amministrazione può tuttavia limitare, per esigenze di servizio, la quantità, il volume e il peso dei colli da trasportare.

§ 2. *Altre cose ammesse.* — Oltre quelle menzionate al § 1 l'Amministrazione può ammettere alla spedizione a bagaglio anche altre cose, alle condizioni che essa stabilisce.

§ 3. *Oggetti di valore.* — Sono considerati come inesistenti nel bagagliaio, agli effetti della responsabilità della Amministrazione, il numerario, le carte valori, gli oggetti d'arte e di antichità e quelli preziosi od assimilati ai preziosi.

§ 4. *Cose pericolose e nocive.* — E' vietato introdurre nel bagaglio o spedire come tale cose pericolose e nocive ai sensi dell'allegato 7 delle Condizioni e Tariffe. Tuttavia è permesso includere nel bagaglio, opportunamente sistemati fra gli oggetti di uso personale di cui al § 1 *a*), non più di 500 cartucce da fucile cariche, o di 1250 grammi di polvere da sparo, purchè ciò sia fatto risultare sullo scontrino di cui all'art. 12, § 1.

E' altresì ammessa la spedizione a bagaglio, alle condizioni previste dal § 2 e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'allegato 7, delle pellicole cinematografiche in rotoli per spettacoli.

Art. 12.

ACCETTAZIONE, INOLTRO E RICONSEGNA DELLE SPEDIZIONI A BAGAGLIO

§ 1. *Accettazione.* — L'accettazione delle spedizioni a bagaglio incomincia almeno trenta e finisce dieci minuti prima dell'ora fissata per la partenza del treno col quale i bagagli

debbono essere spediti, fatta eccezione per le stazioni che si trovino in particolari condizioni di esercizio per le quali la Amministrazione fissa termini di tempo maggiori.

Le spedizioni a bagaglio di cui all'art. 11, § 1 vengono accettate per il treno richiesto dallo speditore, salvo che non ostino esigenze di esercizio.

L'Amministrazione, in prova del ricevimento del bagaglio, consegna allo speditore, verso pagamento delle tasse e delle soprattasse dovutele, apposito scontrino debitamente compilato.

Le eventuali domande di rettifica delle indicazioni risultanti dallo scontrino debbono, sotto pena di decadenza, essere formulate all'atto della consegna del medesimo, salvo il disposto dell'art. 59, § 2.

§ 2. *Indicazioni sui colli.* — Ciascun collo deve recare la indicazione della stazione destinataria nonchè del nome, cognome e indirizzo del destinatario.

I colli contenenti pellicole cinematografiche devono altresì recare l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del mittente.

I colli non devono portare cartellini, indirizzi o altri segni relativi a precedenti trasporti.

§ 3. *Inoltro.* — Le spedizioni a bagaglio di cui all'art. 11, § 1 vengono inoltrate con il treno viaggiatori per il quale sono state accettate e, quando del caso, con quelli coincidenti, che partano almeno 1 ora dopo l'arrivo del treno col quale sono state precedentemente trasportate.

Le spedizioni a bagaglio di cui al § 2 dello stesso art. 11 vengono inoltrate con i treni programmati dall'Amministrazione.

§ 4. *Termini di resa.* — Il termine di resa scade 1 ora dopo l'arrivo effettivo del treno con il quale il bagaglio deve essere trasportato, con l'aumento del tempo necessario per l'eventuale adempimento delle formalità prescritte dalle autorità fiscali, di polizia o di altre autorità.

Il termine di resa delle spedizioni a bagaglio da o per determinate stazioni marittime è aumentato della misura stabilita nell'allegato 6.

§ 5. *Riconsegna — Termini per il ritiro.* — Il possessore dello scontrino può ritirare il bagaglio subito dopo l'arrivo del treno col quale il bagaglio stesso è stato trasportato, tenuto conto del tempo necessario per metterlo a sua disposizione.

La riconsegna si effettua verso restituzione dello scontrino e pagamento delle eventuali somme a carico. L'Amministrazione non è peraltro tenuta ad assicurarsi se il presentatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso.

L'Amministrazione consegna il bagaglio anche all'utente che dichiari di avere smarrito lo scontrino purchè egli provi di esserne l'avente diritto, rilasci ricevuta e, occorrendo, presti valida garanzia.

Il bagaglio deve essere ritirato entro 24 ore dal momento in cui trovasi a disposizione dell'avente diritto nella stazione destinataria; trascorso tale periodo incominciano a decorrere e sono gravate sul trasporto le tasse di sosta di cui all'allegato 1.

Per le somme a carico della spedizione che il possessore dello scontrino rifiuti di pagare all'atto della riconsegna, l'Amministrazione può esercitare il diritto di ritenzione e il privilegio richiamati all'art. 33, § 3.

§ 6. *Ritardo nella riconsegna.* — Il ritardo nella riconsegna del bagaglio ha inizio dal momento in cui esso viene richiesto, e comunque non prima della scadenza del termine di resa, e finisce nel momento in cui il bagaglio stesso trovasi a disposizione dell'avente diritto nella stazione destinataria.

Scaduto il termine di resa, se l'Amministrazione non è in grado di effettuare la riconsegna del bagaglio, il possessore dello scontrino può pretendere, al momento in cui si presenta per il ritiro, una dichiarazione dalla quale risulti il giorno e l'ora in cui è stata chiesta la riconsegna. All'atto della riconsegna la suddetta dichiarazione viene integrata con l'indicazione degli estremi di partenza e di arrivo e del peso del bagaglio. Il ritardo può essere provato soltanto con questa dichiarazione.

§ 7. *Riconsegna parziale.* — Se parte del bagaglio non può essere riconsegnata, il possessore dello scontrino deve ritirare la parte messa a sua disposizione e restituire lo scontrino stesso; l'Amministrazione gli rilascia una dichiarazione comprovante, agli effetti dell'indennità che gli potrebbe competere, la quantità e il peso dei colli mancanti.

§ 8. *Danni.* — Per la constatazione dei danni alle spedizioni a bagaglio si applica il disposto dell'art. 45.

Art. 13.

RITIRO DEL BAGAGLIO IN PARTENZA O LUNGO IL PERCORSO

Il possessore dello scontrino, verso restituzione di questo, e quando non si oppongano le esigenze del servizio ferroviario o disposizioni di dogana, di polizia, di sanità e simili, ha diritto alla riconsegna del bagaglio sia nella stazione di partenza che in qualunque altra stazione che preceda quella destinataria e che sia abilitata al servizio dei bagagli, purchè ne preavvisi tempestivamente il personale del treno.

L'Amministrazione rimborsa nel primo caso le somme risultanti dallo scontrino, nel secondo caso la differenza fra la tassa pagata e quella dovuta per il percorso effettuato. In entrambi i casi è dovuta all'Amministrazione l'apposita tassa di cui all'allegato 1.

Art. 14.

IMPEDIMENTI ALLA PROSECUZIONE DEL BAGAGLIO

Qualora la marcia del treno rimanga impedita per qualunque causa e sia possibile l'inoltro a destinazione del bagaglio sulla stessa linea mediante trasbordi o su altra linea rimasta libera, l'Amministrazione, in difetto di ordine in contrario del possessore dello scontrino, provvede a tale inoltro senza percezione di alcun nuovo compenso.

Non essendo possibile l'inoltro a destinazione del bagaglio, l'Amministrazione lo restituisce gratuitamente, a scelta del possessore dello scontrino, alla stazione di partenza o ad altra intermedia che sia abilitata al servizio dei bagagli e rimborsa la parte delle tasse e delle soprattasse afferente al percorso non eseguito.

Quando in seguito a ritardo o soppressione di un treno, la coincidenza con un altro treno venga a mancare e il viaggiatore sia autorizzato a raggiungere la sua destinazione per altra via, anche il bagaglio viene inoltrato per quest'altra via senza percezione di ulteriori tasse.

Capo II

COLLI A MANO

Art. 15.

COLLI A MANO TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE

§ 1. *Colli ammessi nelle carrozze, gratuitamente e a pagamento.* — Il viaggiatore può portare con sè nelle carrozze gratuitamente colli a mano non eccedenti, in complesso, il peso di 20 kg e il volume corrispondente allo spazio ordinariamente posto a sua disposizione. Può essere tollerato che tali colli comprendano oggetti eccedenti detto limite di volume, a condizione che gli oggetti stessi possano essere collocati sulle reticelle o sotto i sedili, senza incomodo per gli altri viaggiatori.

L'Amministrazione può consentire che il viaggiatore porti con sè in carrozza colli a mano eccedenti il predetto peso di 20 kg, purchè trattisi di eccedenza non superiore a 30 kg e il viaggiatore, per l'eccedenza di peso, provveda al pagamento delle tasse di porto calcolate per tutto il percorso effettuato e da effettuare in base ai prezzi previsti per le spedizioni a bagaglio.

L'Amministrazione ha facoltà di trasferire nel bagagliaio i colli che superano i suddetti limiti di peso e di volume, considerandoli, in tal caso, come oggetto di spedizione a bagaglio.

§ 2. *Piccoli animali.* — L'Amministrazione può consentire l'ammissione di animali domestici nelle carrozze con le modalità da essa stabilite e dietro pagamento dei prezzi previsti dalle Tariffe.

Sono trasportati gratuitamente nelle carrozze i cani guida in accompagnamento di ciechi, nonchè i cani da caccia condotti in seconda classe dai cacciatori muniti di fucile e di licenza di caccia, limitatamente ad un cane per ogni cieco e per ogni cacciatore.

L'Amministrazione può inoltre consentire il trasporto gratuito in seconda classe dei colombi viaggiatori, nonchè degli uccelli da richiamo portati dai cacciatori, fermi restando, comunque, i limiti di peso e di volume di cui al § 1.

In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori.

§ 3. *Cose non ammesse nelle carrozze.* — Salvo le eccezioni che l'Amministrazione ha facoltà di stabilire è vietato introdurre nelle carrozze cose pericolose o nocive ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe, delle leggi e dei regolamenti, nonchè le cose che possano arrecare disturbo agli altri viaggiatori.

§ 4. *Norme speciali per determinate tariffe o treni.* — L'Amministrazione ha facoltà, per determinate tariffe o per determinati treni, di apportare variazioni ai limiti di peso e di volume ed alle specie delle cose che il viaggiatore può portare con sè nelle carrozze, nonchè di stabilire norme particolari circa il deposito dei colli a mano negli appositi compartimenti portabagagli dei treni.

§ 5. *Custodia dei colli — Responsabilità.* — Tutte le cose che rimangono presso il viaggiatore restano sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia; l'Amministrazione non può prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangano danneggiate o distrutte o vadano disperse durante il viaggio per causa di sinistro ad essa imputabile.

In tal caso l'Amministrazione corrisponde all'avente diritto:

a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto, l'indennità prevista, a seconda dei casi, dal § 1 punto 1° lettere *a*) e *c*) e punto 2° dell'art. 50;

b) quando per i colli non sia stato fatto luogo all'emissione di un documento di trasporto, l'indennità stabilita nei § 1 punto 1° e punto 2° dell'art. 50, entro il limite di peso ammesso gratuitamente quali che siano il contenuto e la natura dei colli.

Nel caso di colli depositati negli appositi compartimenti portabagagli ai sensi del § 4, l'indennità viene corrisposta a norma del precedente punto *b*).

Art. 16.

COLLI IN DEPOSITO

§ 1. *Cose ammesse al deposito.* — L'Amministrazione accetta in deposito temporaneo, verso pagamento delle tasse indicate nell'Allegato 1, le cose di cui all'art. 11, § 1, punti *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*). I velocipedi e i motocicli, peraltro, possono essere accettati soltanto ove se ne abbia la possibilità.

L'Amministrazione non risponde, in qualunque caso, delle cose diverse da quelle sopra indicate e particolarmente di quelle di valore (art. 11, § 3) che fossero contenute nei colli accettati in deposito.

§ 2. *Cose escluse dal deposito.* — Sono escluse dal deposito le cose pericolose e nocive (allegato 7) salvo le eccezioni previste dall'art. 15, § 3.

§ 3. *Abbonamento al deposito.* — L'Amministrazione rilascia ai viaggiatori tessere di abbonamento al deposito delle cose ammesse a norma del § 1, con la riduzione di tassa indicata nell'allegato 1 e con le modalità da essa stabilite.

Nessun rimborso nè proroga di validità spettano allo abbonato che, per qualsiasi ragione, non utilizzi, in tutto o in parte, l'abbonamento.

§ 4. *Condizionatura dei colli.* — I colli da depositare debbono essere consegnati chiusi. In caso contrario l'Amministrazione non risponde del loro contenuto.

§ 5. *Ricevuta di deposito. - Riconsegna dei colli.* — All'atto del deposito è rilasciata al depositante apposita ricevuta. La riconsegna dei colli si effettua previo ritiro della ricevuta di deposito, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad assicurarsi che il presentatore della ricevuta ne sia legittimamente in possesso.

L'Amministrazione riconsegna i colli depositati anche a chi dichiari di avere smarrito la ricevuta purchè egli provi di essere l'avente diritto, rilasci dichiarazione scritta dell'avvenuto ritiro dei colli e, occorrendo, presti valida garanzia.

§ 6. *Responsabilità.* — Le disposizioni degli articoli 12 (§ 6 secondo comma e § 7), 47, 49, 50 e 52 relative alle spedizioni a bagaglio sono estese, in quanto applicabili, ai colli in deposito.

Il peso di ciascun collo depositato si presume non superiore ai kg. 20, salvo che, all'atto del deposito, l'utente ne abbia chiesto la pesatura. Il ritardo nella riconsegna dei colli decorre dal momento della relativa richiesta, se questa non è soddisfatta.

TITOLO III

Spedizioni in piccole partite e a carro

CAPO I

SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE

Art. 17.

COSE AMMESSE - INDICAZIONI SUI COLLI - CARICO E SCARICO

§ 1. *Cose ammesse.* — Sono ammesse al trasporto in piccole partite tutte le cose elencate nella apposita «Nomenclatura».

§ 2. *Indicazione sui colli.* — I colli debbono riportare in modo intelligibile l'indicazione della stazione dove sono diretti nonchè quella del nome e cognome o ragione sociale e dell'indirizzo del destinatario. Queste ultime indicazioni possono essere omesse, purchè i colli siano contraddistinti con marche e numeri da riportare sul documento di trasporto.

Lo speditore deve annullare o rimuovere indicazioni e cartellini relativi a precedenti trasporti.

§ 3. *Carico e scarico.* — Le operazioni di carico e scarico per le spedizioni in piccole partite spettano all'Amministrazione.

Il carico consiste nel prendere le merci dal luogo dove lo speditore deve averle depositate in seguito alle indicazioni dell'Amministrazione e nel riporle entro i carri; lo scarico consiste nel levare le merci dai carri e nel portarle dove se ne effettua la riconsegna ai destinatari.

Per agevolare il carico e lo scarico, l'Amministrazione può prescrivere che i veicoli coi quali si trasportano le merci nelle stazioni o si asportano da queste, siano condotti fino al punto di contatto dei carri. In tal caso le suddette operazioni hanno luogo dai detti veicoli ai carri ferroviari o viceversa.

Nelle stazioni non dotate di meccanismi necessari ad eseguire il carico e lo scarico degli oggetti pesanti più di 3000 kg, l'Amministrazione può esigere che le operazioni siano eseguite a cura e spese dei mittenti e dei destinari.

Art. 18.

COLLI CELERI.

§ 1. *Cose ammesse - Limitazioni.* — Sono ammesse al trasporto come colli celeri le cose di cui all'art. 17, § 1 purchè il peso di ciascun collo non superi kg 80.

Non è consentito introdurre nei colli celeri le merci considerate pericolose e nocive ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe, ad eccezione delle merci per le quali tale modo d'inoltro sia espressamente previsto (Allegato 7).

§ 2. *Inoltro delle spedizioni - Tariffe.* — Le spedizioni di colli celeri vengono inoltrate con i treni viaggiatori, accelerati o diretti — secondo la richiesta dello speditore — ovvero con treni merci ad essi equiparati, in base ai prezzi rispettivamente risultanti dalle tariffe.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare l'inoltro col primo treno utile — fra quelli da essa programmati e portati a conoscenza del pubblico — che parta almeno un'ora dopo l'accettazione della spedizione. L'ora di accettazione deve essere indicata sulla lettera di vettura.

Per determinate stazioni aventi particolari condizioni di esercizio, l'Amministrazione può elevare il predetto termine fino a tre ore.

§ 3. *Termini di resa.* — Per il termine di resa delle spedizioni di colli celeri valgono le disposizioni di cui all'art. 40, § 4.

Capo II

SPEDIZIONI A CARRO

Art. 19.

LIMITI DI APPLICAZIONE - COSE AMMESSE.

§ 1. *Limiti di applicazione.* — Ricadono sotto le disposizioni di cui al presente Capo le spedizioni tassabili con prezzi previsti per i trasporti a carro (art. 64) nonchè, indipendentemente dal modo di tassazione:

a) quelle che abbiano un peso effettivo di almeno 5 tonn;

b) quelle che occupino i tre quarti dello spazio del carro coperto utilizzato, oppure, se trattasi di carro scoperto raggiungano i limiti della sagoma o quelli imposti da ragioni di sicurezza di esercizio;

c) quelle di merci caricate in carri a sponde basse, quando questi siano occupati interamente;

d) quelle di bestiame sciolto, qualunque sia il numero dei capi;

e) quelle di veicoli, anche smontati delle ruote, esclusi i veicoli leggeri o non ingombranti che le stazioni giudichino di poter ricevere in magazzino;

f) quelle di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª di peso superiore ai 300 kg.

§ 2. *Cose ammesse.* — Le cose ammesse al trasporto a carro risultano da apposita « Nomenclatura ».

Art. 20.

CARICO E SCARICO DELLE SPEDIZIONI A CARRO

§ 1 *Esecuzione delle operazioni* — Le operazioni di carico e di scarico per le spedizioni a carro sono effettuate, rispettivamente, dagli speditori e dai destinatari, salvo le speciali disposizioni che regolano i trasporti vincolati a dogana.

L'Amministrazione è tenuta a collocare i carri in luogo al quale si possa accedere ed ove si possano compiere le operazioni di carico e di scarico.

Quando l'Amministrazione, per ritardato o mancato carico o scarico da parte dei mittenti o dei destinatari, per necessità di trasbordo o per altre cause imputabili al mittente o al destinatario, debba provvedere all'operazione suddetta, percepisce per ogni operazione il compenso stabilito dall'allegato 1.

§ 2. *Stivatura delle merci a carro.* — Le operazioni relative alla stivatura ed alla migliore sistemazione delle merci sui carri ferroviari, spettano allo speditore: se a tali operazioni questi non provveda, l'Amministrazione può eseguirle a spese del mittente.

§ 3. *Verifica della quantità dei colli caricati.* — Il mittente può chiedere sulla lettera di vettura che l'Amministrazione verifichi la quantità dei colli da lui indicata. L'Amministrazione procede a tale verifica quando, a carico ultimato, lo permettano la composizione e la stivatura della spedizione, percependo i compensi stabiliti dall'allegato 1.

Il risultato dell'accertamento della quantità dei colli deve essere annotato sulla lettera di vettura, nell'apposito spazio, e convalidato con il bollo della stazione e con la firma dell'agente che vi ha proceduto.

§ 4. *Responsabilità per la custodia dei carri.* — In tutto il periodo delle operazioni di carico, di stivatura e di scarico, eseguite dal mittente o dal destinatario, i carri rimangono in loro consegna.

§ 5. *Completamento del carico e scarico parziale in stazioni intermedie.* — A richiesta del mittente e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione, può essere consentito il completamento di carico o lo scarico parziale in stazioni intermedie.

Art. 21.

RICHIESTA DI CARICO E FORNITURA DI CARRI

§ 1. *Richiesta di carico - Deposito cauzionale.* — Il carico delle spedizioni a carro deve essere preceduto da una richiesta di carico e da un deposito cauzionale (Allegato 1).

Lo speditore deve indicare nella richiesta la qualità e il peso delle cose da spedire, il tipo e, se del caso, la capacità e la quantità dei carri occorrenti, il giorno di effettuazione del carico nonchè la stazione destinataria.

La richiesta deve essere presentata:

prima delle ore 12 del giorno precedente a quello indicato per l'inizio del carico, per i carri ordinari;

almeno 3 giorni prima, per i carri di tipo speciale;

almeno 15 giorni prima, per i carri atti a carichi eccezionali.

Possono tuttavia essere presentate le richieste anche successivamente ai termini di tempo sopra indicati, salva la facoltà dell'Amministrazione di accettarle con riserva.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire il termine massimo di anticipo col quale può essere presentata la richiesta, rispetto alla data di effettuazione del carico.

§ 2. *Fornitura dei carri.* — L'assegnazione dei carri ha luogo nell'ordine delle richieste, in base agli elementi in queste contenuti.

Verificandosi eccezionali situazioni di traffico, l'Amministrazione ha facoltà di adottare, nell'assegnazione del materiale da carico, criteri di precedenza che tengano conto delle esigenze relative al pubblico interesse e di quelle concernenti l'economia della propria gestione.

Lo speditore non ha diritto di pretendere l'assegnazione di carri aventi limiti di carico o capacità superiori rispettivamente al peso o al volume della merce da spedire.

Il carro è posto a disposizione dell'utente alla data indicata nella richiesta di carico. Se l'Amministrazione non sia in grado di fornire il carro per tale giorno, l'utente può rinunciare alla fornitura e pretendere la restituzione del deposito cauzionale versato. Ove l'Amministrazione, avvalendosi del disposto del § 1 quarto comma, abbia accettato la richiesta di carico con riserva, l'utente ha diritto alla restituzione del deposito soltanto se la fornitura del carro non abbia luogo nel giorno per il quale la richiesta medesima — avuto riguardo al momento della sua presentazione — sarebbe stata valida ai sensi del terzo comma dello stesso § 1.

Qualora alla scadenza del termine di tempo di cui al comma precedente il carro non venga posto a disposizione dell'utente e questi non rinunci alla fornitura del carro, la Amministrazione mantiene valida a tutti gli effetti la richiesta di carico per un ulteriore periodo di 5 giorni.

Prima della scadenza di tale periodo l'utente può tuttavia confermare la sua richiesta, conservando sempre il titolo all'assegnazione del carro, quale gli competeva in base alla domanda originaria.

Sono ammesse ulteriori riconferme della domanda originaria, sempre per periodi di 5 giorni.

Se peraltro l'utente chiede la restituzione del deposito, la Amministrazione è tenuta ad ottemperarvi, a meno che sia in grado di fornire, entro due ore, il materiale da carico richiesto.

Nessun risarcimento è dovuto per i danni che derivassero dalla mancata o ritardata fornitura del materiale da carico.

§ 3. *Incameramento del deposito cauzionale.* — L'Amministrazione incamera il deposito cauzionale di cui al § 1 e può disporre diversamente del carro nei seguenti casi:

a) se il carico del carro fornito ai sensi del successivo art. 22, § 1 non sia stato iniziato dall'utente nei termini stabiliti dall'art. 24, salvo che il mancato carico sia dipeso da inidoneità del veicolo assegnato ovvero da un evento non imputabile all'utente;

b) se l'utente ha ottenuto una indebita precedenza nella assegnazione del carro o altri indebiti vantaggi in conseguenza di inesatte od irregolari dichiarazioni nella richiesta di carico.

§ 4. *Rinuncia al deposito o al suo incameramento* — La Amministrazione ha facoltà di rinunciare alla riscossione od all'incameramento del deposito di cui al § 1 quando, a suo giudizio, lo consentano le condizioni di esercizio ed essa non abbia subito danni in dipendenza della mancata utilizzazione dei carri.

§ 5. *Norme particolari.* — Quando ricorrano particolari difficoltà di esercizio o si verificano circostanze eccezionali, l'Amministrazione può, limitatamente a determinate stazioni:

a) emanare norme speciali circa l'assegnazione dei carri;

b) consentire ad Enti locali di cooperare secondo le modalità che saranno stabilite per l'accettazione delle domande

e per l'assegnazione dei carri, in base alle disposizioni ordinarie od eccezionali (lettera *a*).

In ogni caso le disposizioni speciali devono essere portate a conoscenza del pubblico, e nell'ambito della loro applicazione, deve essere osservato l'obbligo della parità di trattamento.

Art. 22.

CARRI DA USARE PER IL CARICO DELLE COSE COPERTONI ED ATTREZZI DI CARICO

§ 1. *Carri da usare.* — L'Amministrazione stabilisce la specie del carro che deve essere utilizzato per il trasporto, e all'uopo pubblica le relative indicazioni nel « Repertorio delle merci » (parte IV « Nomenclatura e classificazione delle cose » lettera *A*, punto 1).

In caso di deficienza di materiale da carico l'Amministrazione può fornire, sotto la sua responsabilità, carri scoperti con copertone o carri coperti per cose che, a norma del comma precedente, sarebbero da caricare, rispettivamente in carri coperti e in carri scoperti con copertone, salva la facoltà dell'utente di rifiutarli.

Il mittente può richiedere, sotto la sua responsabilità, facendo di ciò menzione nella lettera di vettura, l'assegnazione di un carro scoperto con copertone per cose da caricare in carro coperto.

La spedizione composta di cose diverse si effettua in carro coperto, in carro scoperto con copertone o in carro scoperto, secondo la prescrizione relativa alla merce che costituisce oltre un terzo del peso complessivo della spedizione. Se alla spedizione viene applicata la tariffa competente alla cosa maggiormente tassata fra quelle che compongono la spedizione stessa, viene utilizzato il carro del tipo stabilito per la cosa considerata agli effetti della tassazione.

Qualora le cose per le quali è prescritto l'uso del carro coperto siano di dimensioni o peso tali da non potervi essere caricate, viene utilizzato il carro scoperto con copertone.

Le norme di cui al presente paragrafo non si applicano quando sia diversamente disposto dall'allegato 7 o da singole tariffe.

§ 2. *Uso dei copertoni dell'Amministrazione - Nolo.* — Le modalità per l'uso dei copertoni sono stabilite dall'Amministrazione.

Nessun compenso per l'uso del copertone è dovuto alla Amministrazione quando le norme per il carico prevedono la assegnazione del carro scoperto con copertone o quando tale tipo di carro viene fornito in luogo di quello coperto.

Il mittente può domandare, nella richiesta di carico e nella lettera di vettura, l'impiego di un copertone per merci che sarebbero da trasportare in carro scoperto; l'Amministrazione aderisce alla domanda in quanto possa provvedervi, riscuotendo la tassa di nolo prevista dall'allegato 1. Essa ha comunque facoltà di non fornire il copertone quando ritenga che questo possa essere danneggiato dalla natura delle cose o dal modo di carico.

Il mittente deve provvedere all'apposizione del copertone sul carro, osservando le relative modalità; egli risponde delle conseguenze derivanti dalla irregolare applicazione dei copertoni.

§ 3. *Uso dei copertoni del mittente.* — Il mittente può proteggere con copertone di proprietà privata le cose per le quali le norme di carico prevedono il trasporto in carro scoperto.

§ 4. *Trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi di conservazione delle merci di proprietà privata.* — Il trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi necessari per la conservazione delle cose, di proprietà privata, viene eseguito gratuitamente alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'Amministrazione (Allegato 2-*quater*).

Art. 23.

OBBLIGHI DEL MITTENTE NELL'ESEGUIMENTO DEL CARICO.

§ 1. *Verifica del materiale da carico - Responsabilità.* — Il mittente deve assicurarsi che il carro messo a sua disposizione sia idoneo per portata e capacità al carico delle cose da trasportare.

Il mittente che riutilizza carri e copertoni pervenuti con spedizioni a lui stesso dirette, è tenuto altresì ad assicurarsi che essi non presentino guasti manifestamente apparenti; in questo caso l'Amministrazione non risponde dei danni che possano derivare, da tali guasti, alle cose spedite.

§ 2. *Limite di carico e cautele nel carico.* — I carri non devono essere caricati oltre i limiti della sagoma, salvo quanto disposto dall'art. 4, § 2, punto 2, nè oltre il limite di carico consentito per ciascun carro, in relazione alle linee che la spedizione deve percorrere ed al regime di velocità inerente al modo di inoltro del trasporto.

L'Amministrazione stabilisce e rende note al pubblico le norme particolari per l'osservanza del limite di carico.

Per le cose suscettibili di aumento nel peso dovuto a cause atmosferiche, il carico deve essere limitato in modo che, verificandosi tali cause, esso non venga ad eccedere il limite di carico del carro adoperato.

Il mittente deve eseguire il carico in modo che il peso risulti uniformemente ripartito nel carro, deve assicurarlo e, quando occorra, proteggerlo, a sua cura e spese, in modo che sopporti i normali rischi del trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell'esercizio.

§ 3. *Pulitura e disinfezione.* — Per le spedizioni di animali vivi, di materie sudicie od infettanti ed in genere di tutte quelle che rendono necessaria la pulitura o la disinfezione del carro, sono dovuti all'Amministrazione i diritti stabiliti nell'allegato 1.

Art. 24.

TERMINI PER IL CARICO E PER LO SCARICO DEI CARRI.

§ 1. *Termini.* — Il carico deve essere ultimato entro 24 ore dalla messa a disposizione del carro. Il carro si intende messo a disposizione nel momento in cui ne viene indicata al mittente l'ubicazione per l'effettuazione del carico.

Peraltro, il carico deve essere ultimato entro l'ora di chiusura dello scalo dello stesso giorno in cui il carro viene fornito, quando:

a) la messa a disposizione del carro ha luogo entro le ore 9 del giorno indicato dallo speditore nella richiesta di cui all'art. 21;

b) la richiesta di carico viene presentata nelle ore antimeridiane per l'effettuazione del carico nella stessa giornata, e la stazione, all'atto stesso della richiesta, mette a disposizione il carro domandato.

Lo scarico deve essere effettuato entro i termini fissati dall'art. 42.

Le singole tariffe possono prevedere termini di carico e di scarico diversi da quelli stabiliti nelle norme precedenti.

I termini di cui al presente paragrafo rimangono sospesi durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato, fatta eccezione per le spedizioni che, a norma dell'art. 35, § 2, vengono accettate per il trasporto anche in tali giorni.

§ 2. *Riduzione dei termini per il carico.* — L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una migliore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può ridurre, in via temporanea, i termini per il carico fino ad un minimo di 8 ore lavorative, decorrenti dal momento in cui il carro è messo a disposizione dell'utente.

Di tale provvedimento deve essere dato avviso al pubblico, nelle stazioni interessate, almeno 2 giorni prima della sua attuazione.

Per ore lavorative s'intendono quelle durante le quali gli scali rimangono aperti al servizio per il pubblico.

§ 3. *Ritardo nel carico e nello scarico.* — Quando il mittente o il destinatario non provveda al completo carico o scarico delle cose nel termine stabilito, è tenuto a corrispondere le tasse di sosta (articolo 43, § 1-*a*).

Trascorsi due giorni da detto termine, l'Amministrazione può liberare i carri trasferendo le cose nei propri magazzini, sui piani caricatori od altra area di propria pertinenza oppure consegnarle al domicilio del mittente o del destinatario o depositarle in magazzino privato, gravando la spedizione dei compensi ad essa dovuti per dette operazioni e delle spese eventualmente sostenute.

CAPO III

NORME COMUNI ALLE SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE E A CARRO

Art. 25.

LETTERA DI VETTURA.

§ 1. *Generalità sull'uso della lettera di vettura.* — Per ogni spedizione in piccole partite o a carro deve essere compilata una lettera di vettura usando gli appositi moduli stabiliti dall'Amministrazione, posti in vendita nelle stazioni ai prezzi indicati nell'allegato 1, o stampati per proprio uso dai privati. Ciascuna lettera di vettura può riguardare più di un carro, quando si tratti di trasporto di cose indivisibili occupanti due o più carri, ovvero di trasporto di cose della stessa qualità caricate in più carri aventi gli stessi estremi di spedizione ad eccezione, eventualmente, del peso.

Non è ammesso indicare in una stessa lettera di vettura cose che non possono essere caricate insieme senza inconvenienti.

Per le spedizioni in servizio cumulativo l'Amministrazione può esigere tanti esemplari della lettera di vettura quanti sono i vettori partecipanti al trasporto.

§ 2. *Parti della lettera di vettura.* — La lettera di vettura consta:

a) dell'originale che rimane presso l'Amministrazione;

b) della ricevuta di spedizione (duplicato), che viene rilasciata al mittente, in prova della stipulazione del contratto, dopo che egli abbia eseguito la regolare consegna di tutte le cose oggetto del trasporto;

c) dell'avviso, che la stazione di arrivo invia al destinatario;

d) del bollettino di consegna, che viene rilasciato al destinatario in prova dello svincolo della spedizione.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze del commercio, tipi di lettera di vettura differenti per struttura da quello descritto al precedente comma, disciplinando la denominazione e la funzione delle varie parti.

Art. 26.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA LETTERA DI VETTURA.

§ 1. *Compilazione della lettera di vettura - Responsabilità.* — Il mittente deve compilare la lettera di vettura nelle sue varie parti, esponendovi esclusivamente le indicazioni di sua spettanza. L'Amministrazione, a sua volta, vi aggiunge gli estremi di accettazione della spedizione e le altre indicazioni di propria competenza.

A richiesta del mittente, ove non ostino particolari condizioni di servizio, la lettera di vettura può essere compilata, gratuitamente, dagli agenti ferroviari, nell'interesse e per conto del mittente medesimo. Questi deve verificare che le indicazioni apposte sulla lettera di vettura siano esatte e complete.

§ 2. *Correzioni e aggiunte - Discordanze.* — Le indicazioni sulla lettera di vettura devono essere scritte o impresse in modo indelebile e non devono presentare abrasioni.

Le eventuali correzioni e le aggiunte devono essere convalidate con la firma del mittente ed i nuovi numeri devono essere scritti in tutte lettere. Le correzioni e le aggiunte firmate dalla persona che presenta per il mittente la lettera di vettura hanno valore come se fossero firmate dallo stesso mittente.

Nel caso di discordanze fra le varie parti della lettera di vettura e nel caso di omissioni su una di queste, fa fede l'originale.

§ 3. *Indicazioni non ammesse.* — Qualunque indicazione tendente ad impegnare la responsabilità dell'Amministrazione, oltre i limiti fissati dalle presenti Condizioni è nulla di pieno diritto.

§ 4. *Presentazione della lettera di vettura.* — La lettera di vettura deve essere presentata alla stazione di partenza:

a) per i trasporti in piccole partite, nel momento in cui ha inizio la consegna delle cose;

b) per i trasporti a carro, prima che il mittente inizi le operazioni di carico. L'Amministrazione può tuttavia consentire, per determinate stazioni, che la presentazione della lettera di vettura abbia luogo anche a carico ultimato.

Art. 27.

CONTENUTO DELLA LETTERA DI VETTURA.

§ 1. *Indicazioni da esporre dal mittente.* — Il mittente deve esporre sulla lettera di vettura, negli spazi all'uopo rispettivamente riservati, le seguenti indicazioni:

a) i nomi della stazione mittente, di quella destinataria e, occorrendo, della località di definitiva destinazione oltre la ferrovia. Qualora tali indicazioni possano, per omonimia, scambiarsi con altre, deve essere aggiunta la designazione della provincia;

b) il cognome ed il nome o la ragione sociale, la firma e l'indirizzo del mittente, salva la facoltà di cui al successivo § 3;

c) il cognome ed il nome o la ragione sociale, e l'indirizzo del destinatario;

d) la natura della merce e, quando del caso, le dimensioni, nonchè — per le merci in colli — quantità, marche e numeri di questi e il modo di imballaggio: per le spedizioni di bestiame sciolto, il numero dei capi;

e) se il trasporto si effettua in porto affrancato o in porto assegnato.

Il mittente deve inoltre esporre sulla lettera di vettura, quando ciò occorra in relazione al trasporto presentato od alle particolari condizioni richieste, le altre indicazioni previste dalle presenti Condizioni e Tariffe.

§ 2. *Dichiarazione delle cose.* — Il mittente deve dichiarare le cose secondo la denominazione usata comunemente in commercio e corrispondente alla loro natura e qualità, salvo quanto disposto dall'art. 1 dell'allegato 7, per le merci pericolose e nocive, e dalle singole tariffe.

§ 3. *Mittente e destinatario.* — Sulla lettera di vettura non può essere indicato che un sòlo mittente.

L'indicazione del mittente può anche essere omessa, salvo il diritto dell'Amministrazione di escludere dall'esercizio di tale facoltà gli utenti che, per le rispettive spedizioni, beneficino di riduzioni di tariffa o di agevolazioni amministrative.

Nel caso in cui sulla lettera di vettura sia omessa l'indicazione del mittente, è considerato tale a tutti gli effetti, il presentatore della ricevuta di spedizione, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad assicurarsi se il medesimo ne sia legittimamente in possesso. Nella stessa ipotesi può essere indicato, sulla lettera di vettura, un domiciliatario, ai soli effetti della comunicazione di eventuali impedimenti al trasporto od alla riconsegna (art. 38, § 1 e § 4).

Sulla lettera di vettura può essere indicato un secondo destinatario — anche se in altra destinazione — a disposizione del quale dovrà essere posto il trasporto nel caso in cui il primo destinatario ne rifiuti lo svincolo ovvero non vi provveda entro i termini stabiliti dall'art. 38, § 4.

Art. 28.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA LETTERA DI VETTURA.

§ 1. *Documenti da allegare.* — Il mittente deve unire alla lettera di vettura i documenti eventualmente prescritti per comprovare la regolarità della spedizione, nonchè quelli necessari per l'adempimento delle operazioni e formalità doganali, di polizia e simili.

I documenti devono riguardare le cose che formano oggetto della stessa lettera di vettura, salvo che sia diversamente stabilito da disposizioni amministrative o di tariffa.

§ 2. *Responsabilità.* — L'Amministrazione non è tenuta ad accertare se i documenti siano regolari e sufficienti. Il mittente risponde di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza, dall'insufficienza o dall'inesattezza dei documenti di cui al paragrafo 1; nel caso, però, di smarrimento imputabile all'Amministrazione, la responsabilità incombe a questa ultima nei limiti, peraltro, del disposto dell'art. 44.

L'Amministrazione non va soggetta a responsabilità per la custodia e il trasporto dei documenti non specificati nella lettera di vettura.

Art. 29.

ASSEGNO.

§ 1. *Oggetto dell'assegno.* — Il mittente può richiedere nella lettera di vettura che l'Amministrazione esiga dal destinatario, all'atto dello svincolo della spedizione, una determi-

nata somma a titolo di assegno. L'indicazione relativa deve essere scritta, in cifre ed in lettere, nell'apposito spazio della lettera di vettura; in caso diverso l'Amministrazione non assume responsabilità per omessa od errata riscossione dell'assegno.

§ 2. *Obblighi dell'Amministrazione.* — L'Amministrazione deve esigere dal destinatario, all'atto dello svincolo, l'ammontare dell'assegno e metterlo a disposizione del mittente nei seguenti termini, decorrenti dall'effettiva esazione:

a) per i trasporti in servizio interno, 10 giorni;

b) per i trasporti in servizio cumulativo, 15 giorni.

Trascorsi detti termini l'Amministrazione deve corrispondere l'interesse legale sulla somma costituente l'assegno, salvo che l'inadempienza derivi da causa ad essa non imputabile.

Nel caso di spedizioni con documento di trasporto non recante l'indicazione del mittente, l'ammontare dell'assegno viene corrisposto all'avente diritto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione stabilisce altresì le condizioni alle quali può essere accordato al mittente il pagamento anticipato degli assegni.

§ 3. *Obblighi del mittente.* — Il mittente è tenuto a corrispondere la provvigione che compete all'Amministrazione (allegato 1) ed a rimborsare eventuali spese postali occorse per la messa a disposizione della somma oggetto dell'assegno.

§ 4. *Responsabilità.* — Se la spedizione non è svincolata dal destinatario, l'ordine di assegno rimane annullato di pieno diritto; se è riconsegnata senza che il destinatario paghi la somma rappresentante l'assegno, l'Amministrazione deve corrispondere la somma stessa al mittente, soltanto sino a concorrenza del valore delle cose oggetto della spedizione, calcolato nel modo previsto dall'art. 50, con diritto di rivalsa nei confronti del destinatario.

§ 5. *Variazioni ed annullamento.* — Se lo speditore ordina la variazione o l'annullamento dell'assegno (art. 37, § 1), deve esibire la ricevuta di spedizione per la relativa annotazione.

In tali casi la provvigione è dovuta nella misura corrispondente al nuovo ammontare dell'assegno ovvero nella misura minima, se l'assegno viene annullato.

Art. 30.

Spese anticipate.

§ 1. *Condizioni.* — Il mittente può gravare sulle cose oggetto del trasporto e farsi corrispondere dall'Amministrazione le spese da lui anticipate per il medesimo, a condizione che:

a) le cose si trovino in buono stato, non siano fragili nè soggette a facile deperimento;

b) l'ammontare delle spese anticipate e di trasporto sia inferiore al terzo del valore delle cose.

Non è consentita la richiesta di spese anticipate nel caso di spedizioni con documento di trasporto non recante l'indicazione del mittente.

§ 2. *Pagamento e rimborso.* — Il mittente rilascia quietanza sulla lettera di vettura delle spese anticipate corrispostegli dall'Amministrazione e questa le riscuote dal destinatario unitamente alla provvigione che le compete (allegato 1), salvo a ripeterle dal mittente ove la spedizione non venga svincolata.

§ 3. *Riduzione e annullamento.* — Il mittente può ordinare la riduzione e l'annullamento delle spese anticipate esibendo la ricevuta di spedizione per le relative annotazioni ed effettuando il conseguente rimborso.

In ogni caso la provvigione è dovuta nella misura corrispondente all'ammontare originario delle spese anticipate.

Art. 31.

Pesatura.

§ 1. *Accertamento del peso.* — L'Amministrazione provvede all'accertamento del peso delle cose spedite:

a) quando il mittente non ha dichiarato il peso sulla lettera di vettura;

b) quando il mittente, avendo dichiarato il peso, ne chiede la verifica;

c) quando la verifica del peso è chiesta dal destinatario.

L'Amministrazione ha in ogni caso diritto di verificare se il peso delle cose spedite corrisponde alla dichiarazione fatta dal mittente sulla lettera di vettura.

Il risultato dell'accertamento del peso deve essere, comunque, iscritto sulla lettera di vettura, nell'apposita colonna, e convalidato con il bollo della stazione e con la firma dell'agente che vi ha proceduto.

§ 2. *Tasse di pesatura.* — L'Amministrazione ha diritto di percepire le tasse di pesatura prescritte (allegato 1).

1) nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del § 1;

2) quando dalla verifica del peso, eseguita di sua iniziativa, risulti erronea la dichiarazione fatta dal mittente.

Non ha invece diritto a tali tasse:

a) quando si tratti di spedizioni di peso fino a kg. 100;

b) quando l'accertamento del peso sia richiesto, o si renda necessario, in seguito ad anormalità nel trasporto dovute a colpa dell'Amministrazione;

c) quando la differenza, tanto in più quanto in meno, fra il peso accertato ad iniziativa dell'Amministrazione e quello dichiarato non sia superiore al 5 % del peso dichiarato.

§ 3. *Pesatura delle spedizioni a carro.* — Il peso delle spedizioni a carro viene determinato deducendo dal peso del carro carico la tara iscritta sul medesimo, salvo che dall'eventuale verifica (§ 6) risulti una tara differente.

§ 4. *Pesatura delle spedizioni composte di cose diverse.*

a) *Spedizioni in piccole partite.* — Per le spedizioni in piccole partite composte di cose soggette a diverso modo di tassazione ed indicate separatamente sulla lettera di vettura, la pesatura si fa distintamente secondo i diversi modi di tassazione e la relativa tassa, quando ne ricorra l'applicazione, si computa come se si trattasse di altrettante spedizioni distinte; qualora il mittente abbia dichiarato un peso unico complessivo anche la pesatura si effettua complessivamente.

b) *Spedizioni a carro.* Per le spedizioni a carro composte di cose diverse, la pesatura si fa, in tutti i casi complessivamente.

Se il mittente ha dichiarato i pesi distinti delle singole cose e la pesatura effettuata complessivamente dà un risultato superiore alla somma dei detti pesi, la differenza in più si aggiunge, ai soli effetti della tassazione, al peso della cosa maggiormente tassata; se invece risulti una deficienza, la differenza in meno si detrae dal peso della cosa meno tassata e, se questo peso non è sufficiente a coprire la differenza, la restante parte deve essere dedotta dal peso della cosa la cui tassazione è immediatamente più elevata.

L'Amministrazione ha sempre diritto di verificare l'esattezza dei pesi distinti, dichiarati dal mittente.

§ 5. *Pesatura dei colli delle spedizioni in piccole partite.* — Se, a domanda del mittente o del destinatario, la pesatura è eseguita per colli, si applica una tassa di pesatura per ogni operazione, pure se riferentesi a colli di peso fino a kg 100.

§ 6 *Verifica della tara dei carri.* — Il mittente e il destinatario possono chiedere la verifica della tara del carro.

La tassa prescritta (allegato 1) non è dovuta, quando la differenza in più o in meno fra la tara accertata e quella segnata sul longherone sia superiore all'uno per cento.

§ 7. *Luogo della verifica del peso* — L'Amministrazione esegue la verifica del peso, chiesta dal mittente o dal destinatario rispettivamente nella stazione di partenza od in quella di arrivo, sempre che i mezzi ivi disponibili la rendano possibile.

Qualora i mezzi di pesatura siano insufficienti:

a) se la richiesta è stata fatta dal mittente, la pesatura si effettua in una stazione intermedia o nella stazione di arrivo; ove nessuna di queste stazioni sia in grado di eseguire l'operazione, il mittente può chiedere, sulla lettera di vettura, che la pesatura abbia luogo nella stazione più vicina, in condizione di provvedervi, posta fuori dell'itinerario che la spedizione deve seguire;

b) se la richiesta è stata fatta dal destinatario, la pesatura ha luogo, in ogni caso, dietro domanda formulata sulla lettera di vettura, nella stazione più vicina a quella di arrivo, provvista di mezzi efficienti.

Per i maggiori percorsi eventualmente necessari per la operazione di pesatura, le corrispondenti tasse di porto sono ridotte ad un quarto.

§ 8. *Verifica del peso in arrivo.* — Per le spedizioni a carro la pesatura in arrivo deve essere fatta con lo stesso sistema seguito in partenza.

Se dalla pesatura effettuata in arrivo dall'Amministrazione risulti una differenza di peso, il peso constatato dalla stazione mittente o, in mancanza di esso, quello dichiarato dal mittente, resta determinante per il calcolo del prezzo del trasporto nei casi seguenti:

a) se la differenza è manifestamente dovuta alla natura della merce od alle influenze atmosferiche;

b) se la differenza, tanto in più quanto in meno, non supera il 2% del peso riconosciuto in partenza o, in mancanza di esso, del peso dichiarato dal mittente.

§ 9. *Verbale di verifica del peso.* — Qualora dalla verifica fatta per iniziativa dell'Amministrazione risulti un peso superiore a quello dichiarato dal mittente, deve essere redatto, salvo che nelle ipotesi di cui ai §§ 2 *c)* e 8 *b)* del presente articolo, un verbale in via amministrativa, firmato dall'agente che ha eseguito l'accertamento.

Se il mittente od il destinatario non accetta le risultanze del verbale l'Amministrazione procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa risulti confermata l'esistenza di una dichiarazione irregolare, applica nuovamente le tasse prescritte.

Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato e la differenza possa essere attribuita ad una perdita parziale di merce, si procede a norma dell'art. 45.

§ 10. *Finalità della pesatura.* — L'Amministrazione esegue la pesatura ai soli effetti del contratto di trasporto.

Art. 32.

TARIFFA APPLICABILE

A ciascuna spedizione, in piccole partite o a carro, si applica la tariffa che, fra quelle rispettivamente competenti a norma dell'art. 64, risulti per ragioni di prezzo più vantaggiosa per l'utente, senza che occorra apposita richiesta sulla lettera di vettura, salvo che la tariffa stessa ne faccia obbligo

Se per una stessa cosa esistono più tariffe con condizioni di responsabilità differenti ed il mittente domanda quella — o la relativa classe — che stabilisce condizioni di responsabilità più onerose per l'Amministrazione, tale domanda ha effetto, malgrado esista altra tariffa con prezzi più vantaggiosi. Ogni diversa domanda, anche generica, è considerata nulla.

Le tariffe con validità limitata a determinate cose sono applicabili soltanto alle cose in essa indicate, restando escluse le assimilazioni di cui all'Avvertenza I della Nomenclatura e classificazione delle cose.

Art. 33.

PAGAMENTO DELLE TASSE DI PORTO E DELLE ALTRE SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE

§ 1. *Porto affrancato e porto assegnato.* — Il pagamento delle tasse di porto e delle altre somme dovute all'Amministrazione deve essere eseguito dal mittente in partenza (porto affrancato) o dal destinatario in arrivo (porto assegnato).

Il pagamento deve essere effettuato in partenza per i feretri, per le cose che, a giudizio dell'Amministrazione, sono soggette a rapido deperimento od il cui valore non raggiunga le spese del trasporto e per le merci ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7.

§ 2. *Tasse non determinabili.* — Per le spedizioni in affrancato, le cui tasse di porto ed altre somme a carico non possano essere determinate con esattezza all'atto della spedizione, l'Amministrazione esige dal mittente il deposito di una somma approssimativa, effettuando la liquidazione quando sia in grado di determinare l'ammontare delle somme dovute.

§ 3. *Pagamento delle tasse Diritto di ritenzione.* — Il prezzo del trasporto e le altre somme dovute all'Amministrazione che, per qualunque motivo, non siano stati pagati a partenza dal mittente, devono essere pagati dal destinatario, all'atto dello svincolo. Quando non siano pagati nè a partenza nè all'arrivo, l'Amministrazione può esercitare sulle cose trasportate il diritto di ritenzione di cui il terzo comma dell'art. 2756 del Codice civile ed ha su di esse il privilegio di cui l'art. 2761 del Codice civile, restando impregiudicati, anche dopo l'esercizio del detto privilegio, i suoi diritti per l'eventuale parte di credito non soddisfatta.

Restano, in ogni caso, impregiudicati i suoi diritti verso il mittente ed il destinatario, anche dopo la riconsegna delle cose oggetto del trasporto.

Art. 34.

USO DELLE GRU

§ 1. *Tasse.* — Quando per le operazioni di carico e di scarico sia necessario l'impiego della gru dell'Amministrazione, sono dovute le tasse relative (allegato 1).

§ 2. *Cose in attesa della gru.* — L'Amministrazione non è responsabile per il ritardo con cui venga messa a disposizione la gru, in attesa che essa si renda disponibile o arrivi da altra stazione. Durante tale periodo di tempo il termine per il carico e lo scarico rimane sospeso (art. 24).

§ 3. *Responsabilità.* — L'impiego della gru fissa ha luogo a cura e sotto la responsabilità del mittente o del destinatario, quando competa ad essi di provvedere alle operazioni di carico o di scarico delle cose.

Quando l'operazione viene eseguita a mezzo di gru mobili di proprietà dell'Amministrazione, la manovra del meccanismo spetta all'Amministrazione stessa, la quale risponde, nei limiti delle indennità previste dall'art. 48, degli eventuali danni alle cose oggetto del carico o dello scarico.

Art. 35.

ACCETTAZIONE DEI TRASPORTI E CONCLUSIONE DEI RELATIVI CONTRATTI

§ 1. *Orario di accettazione.* — L'Amministrazione accetta le spedizioni nelle ore della giornata che per ciascuna stazione stabilisce e rende note al pubblico.

§ 2. *Giorni di accettazione.* — L'Amministrazione accetta le spedizioni nei giorni feriali. Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato accetta le spedizioni per le quali sia richiesto ed ammesso l'inoltro con treni viaggiatori o con treni merci ad essi equiparati (art. 3) e quelle altre da essa stabilite.

L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una migliore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può, in via temporanea accettare tutte le spedizioni nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato. In tal caso deve darne comunicazione al pubblico due giorni prima, affiggendo apposito avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento si riferisce.

§ 3. *Conclusione del contratto di trasporto.* — Il contratto di trasporto si intende concluso nel momento in cui l'agente incaricato dell'accettazione restituisce allo speditore la ricevuta di spedizione dopo avervi apposto il bollo a data della stazione di partenza e la propria firma.

Art. 36.

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Il mittente può ritirare una spedizione non ancora posta in partenza restituendo la ricevuta di spedizione.

l'Amministrazione esige la tassa per l'annullamento del contratto di trasporto (allegato 1), le tasse di sosta (art. 43) maturate dall'ora della consegna della spedizione o, essendo questa a carro, dall'ora in cui il carro fu messo a disposizione (art. 24, § 1) e, eventualmente, le somme corrisposte allo speditore per le spese anticipate, le tasse per la pesatura, per la verifica della tara e per l'uso della gru, le soprattasse previste dall'art. 54; inoltre incamera il deposito cauzionale per richiesta di carico (art. 21).

Al mittente compete il rimborso delle tasse di porto eventualmente pagate.

Art. 37.

MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

§ 1. *Modificazioni ammesse.* — Il solo mittente ha diritto di modificare il contratto di trasporto, ordinando che la spedizione:

a) gli sia restituita alla stazione di partenza da qualunque stazione ove essa si trovi;

b) sia fermata in una stazione intermedia del percorso;

c) sia consegnata ad altro destinatario, od in altra destinazione, oppure ad altro destinatario in altra destinazione;

d) sia consegnata a domicilio, dove tale servizio esiste;

e) sia gravata di assegno, che questo sia annullato, o che sia variata la somma che lo rappresenta;

f) non sia consegnata al destinatario fino a nuovo avviso;

g) sia affrancata delle tasse di porto, o, in tutto od in parte, della spesa anticipata (art. 30), semprechè sia fatto congruo deposito;

h) sia inoltrata o fatta proseguire con treni viaggiatori o con treni merci ad essi equiparati, quando tale modo di inoltro sia ammesso e limitatamente ai trasporti a carro.

Nel caso di trasporto giacente, effettuato originariamente con treni viaggiatori o con treni merci ad essi equiparati, per il quale il mittente ordini la restituzione alla stazione di partenza o l'invio ad altra destinazione, è ammesso che l'ulteriore inoltro abbia luogo a velocità ordinaria.

Non sono ammesse modificazioni diverse da quelle suindicate o che non riguardino l'intera spedizione.

Il mittente non può esercitare il diritto riconosciutogli nel presente articolo, e le sue disposizioni sono considerate come non date, se la spedizione è già stata svincolata dal destinatario.

Nel caso di spedizione con lettera di vettura non recante l'indicazione del mittente, la facoltà di cui al presente articolo spetta al possessore della ricevuta di spedizione.

§ 2. *Formalità da osservare.* — Il mittente deve, sotto pena di nullità, impartire le sue disposizioni alla stazione di partenza oppure a quella destinataria della spedizione, usando il modulo prescritto.

Egli deve presentare, per ciascuna spedizione, due originali di tale stampato unitamente alla ricevuta di spedizione, che gli viene restituita con la annotazione delle disposizioni impartite.

Le disposizioni sono comunicate alla stazione interessata con piego postale raccomandato espresso, a spese del mittente.

§ 3. *Preavviso telegrafico.* — La stazione che riceve le disposizioni del mittente ne avverte, a richiesta di questi, con telegramma la stazione interessata. In tal caso detta stazione esegue l'ordine impartito appena ricevuto il telegramma.

Nessun compenso è dovuto all'Amministrazione per lo invio del telegramma.

§ 4. *Condizioni per l'esecuzione degli ordini.* — L'Amministrazione esegue gli ordini del mittente soltanto quando essi giungano tempestivamente alle stazioni interessate, non siano causa di perturbamento del servizio e semprechè alla loro esecuzione non ostino disposizioni doganali, di polizia e simili.

L'Amministrazione deve comunicare al mittente telegraficamente, la mancata esecuzione dell'ordine da lui impartito.

§ 5. *Invio ad altra destinazione — Ritorno alla stazione di partenza.* — Se il mittente ordina l'invio di una spedizione ad altra destinazione od il suo ritorno alla stazione di partenza, il proseguimento od il ritorno della spedizione si considera, agli effetti della tassazione, come un nuovo contratto di trasporto. Le tariffe eccezionali si applicano, per ambedue i percorsi, sempre senza cumularne le distanze, se competono alla stazione primitiva di partenza ed a quella di definitiva destinazione o se quella di ritorno è ammessa alla tariffa eccezionale, tanto come stazione mittente, quanto come stazione destinataria.

L'Amministrazione ha facoltà di subordinare l'esecuzione dell'ordine al versamento di un congruo deposito quando, a suo giudizio, il valore delle cose sia inferiore all'ammontare delle tasse e delle altre spese inerenti al trasporto.

§ *Responsabilità del mittente per gli ordini — Tasse e spese.* — Il mittente risponde di tutte le conseguenze dell'ordine dato ed è tenuto a pagare all'Amministrazione la tassa per la modificazione del contratto di trasporto (allegato 1), nonchè le tasse di porto e le spese che occorrano per l'esecuzione dell'ordine stesso.

Art. 38.

IMPEDIMENTI AL TRASPORTO ED ALLA RICONSEGNA

§ 1. *Avviso degli impedimenti al trasporto.* — L'Amministrazione comunica, appena possibile, al mittente, salvo quanto è detto al seguente paragrafo, gli impedimenti al trasporto derivanti da un evento estraneo all'esercizio ferroviario o da una interruzione di linea.

Trattandosi di spedizioni con documento di trasporto non recante l'indicazione del mittente, l'avviso di cui sopra viene trasmesso:

a) al domiciliatario, se designato dal mittente nella lettera di vettura (art. 27, § 3);

b) al destinatario, in mancanza della designazione di cui al punto precedente.

In entrambi i casi, l'esercizio della facoltà di disporre del trasporto resta riservato al possessore della ricevuta di spedizione (art. 27, § 3).

§ 2. *Interruzione di linea.* — In caso di interruzione di linea si applicano le seguenti norme:

a) Spedizioni accettate prima della notifica dell'interruzione.

Se la spedizione, accettata prima della notifica dell'interruzione, può aver corso per altra linea dell'Amministrazione, questa decide se sia nell'interesse del mittente farla proseguire per altra linea rimasta libera, oppure trattenerla per chiedergli istruzioni.

Se il trasporto ha corso per altra linea, agli effetti del computo della tassa di porto, non si tiene conto del prolungamento di percorso determinato dall'interruzione.

Ove il mittente disponga la restituzione della spedizione alla stazione di partenza o ad altra intermedia, possa il trasporto aver corso o meno per altra linea rimasta libera, le tasse di porto sono dovute fino alla stazione in cui il trasporto è stato fermato, ed il percorso di ritorno viene eseguito in esenzione di tasse.

In ogni caso i termini di resa sono calcolati in base al percorso totale effettivo, fermo restando il disposto dell'articolo 40, § 2, lettera *h*).

b) Spedizioni accettate dopo la notifica dell'interruzione.

Le spedizioni, presentate dopo che l'interruzione è stata resa nota al pubblico, sono effettuate per altra via rimasta libera. Ad esse non è applicabile il disposto del paragrafo precedente salvo per ciò che riguarda i termini di resa. La Amministrazione ha tuttavia facoltà di rinunziare, in tutto o in parte, alle maggiori tasse di porto che deriverebbero dal computo per la via effettivamente percorsa, rispetto a quella interrotta.

§ 3. *Avviso degli impedimenti alla riconsegna — Inizio della giacenza.* — L'Amministrazione avverte il mittente o, quando del caso, il domiciliatario (art. 27, § 3) degli impedimenti che sorgano alla riconsegna della spedizione nella stazione destinataria, emettendo l'avviso relativo:

a) nel caso di esplicito rifiuto dello svincolo, formulato per iscritto, entro il giorno successivo a quello del rifiuto ed a mezzo di telegramma;

b) in ogni altro caso, entro cinque giorni dall'inizio della giacenza, ovvero entro il giorno successivo, quando il mittente abbia chiesto di essere avvisato a mezzo di telegramma.

Il periodo della giacenza incomincia allo scadere del termine per il ritiro delle cose (art. 42).

Restano in ogni caso applicabili le norme di cui all'articolo 10.

§ 4 *Spedizioni messe a disposizione del secondo destinatario.* — Quando sulla lettera di vettura il mittente abbia indicato un secondo destinatario (art. 27, § 3) presso la stazione di arrivo della spedizione, l'Amministrazione mette a disposizione del medesimo le cose trasportate appena siano decorse 48 ore dall'inizio della giacenza, ovvero 24 ore dal rifiuto di svincolo per iscritto dal destinatario.

Resta tuttavia salvo il diritto del destinatario di procedere allo svincolo della spedizione (art. 41, § 1) fino al momento in cui non vi abbia provveduto il secondo destinatario.

Se il mittente ha designato il secondo destinatario presso una stazione diversa da quella di primitiva destinazione, quest'ultima, osservando i termini di cui al primo comma

del presente paragrafo, provvede alla rispedizione d'ufficio del trasporto, gravandola delle tasse e dei corrispettivi dovuti all'Amministrazione.

L'Amministrazione informa il mittente o, quando del caso, il domiciliatario designato sulla lettera di vettura, della avvenuta consegna o rispedizione del trasporto al secondo destinatario.

Art. 39.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CIRCA L'AVVISO DEGLI IMPEDIMENTI AL TRASPORTO E ALLA RICONSEGNA

§ 1. *Obbligo di un solo avviso.* — L'amministrazione ha l'obbligo di emettere un solo avviso, a meno che il mittente abbia ordinato la consegna delle cose ad un nuovo destinatario e questi, a sua volta, non effettui lo svincolo.

§ 2. *Modo di dare l'avviso e le disposizioni.* — Salvo nei casi di avviso telegrafico previsti dall'art. 38, § 3, la stazione interessata deve dare l'avviso al mittente per mezzo della posta, con lettera raccomandata, ed il mittente deve impartire le sue disposizioni nel modo ed alle condizioni previste dall'art. 37.

La spesa postale e telegrafica è gravata sulla spedizione.

§ 3. *Responsabilità per ritardata emissione dell'avviso di giacenza.* — La responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo nell'emissione dell'avviso di giacenza è equiparata alla responsabilità per il ritardo nella riconsegna delle cose di cui al titolo IV.

§ 4. *Cessazione dell'impedimento.* — L'avviso di cui all'art. 38 è considerato come non emesso, se, prima dell'arrivo delle disposizioni del mittente alla stazione interessata, venga a cessare l'impedimento al trasporto od alla riconsegna delle cose.

Art. 40.

TERMINI DI RESA

§ 1. *Termini ordinari.* — L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario entro un termine massimo, decorrente dalla mezzanotte successiva alla consegna della ricevuta di spedizione al mittente (art. 35), computato nel modo seguente:

a) ore 36 ovvero ore 24 per le operazioni di partenza, rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 36 per i primi 300 km indivisibili di percorso;

c) ore 24 per ogni 300 km indivisibili successivi.

I termini di cui sopra non si applicano ai trasporti di cose di peso o dimensioni eccezionali subordinati a preventivi accordi fra l'Amministrazione ed il mittente (art. 4).

Quando l'Amministrazione offra agli utenti condizioni di trasporto e tariffe più favorevoli di quelle ordinarie, può stabilire differenti termini di resa.

§ 2. *Termini supplementari.* — I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono aumentati:

a) di ore 12 per le spedizioni che devono attraversare lo stretto di Messina;

b) di ore 24 per le spedizioni in partenza o in destinazione delle stazioni marittime, lacuali e fluviali, comprese nell'Allegato 6;

c) del tempo stabilito per la presa e consegna delle spedizioni a domicilio;

d) di ore 24, per ogni giorno festivo riconosciuto dallo Stato, che, in tutto o in parte, cada nel termine di resa;

e) del tempo durante il quale le spedizioni in provenienza o in destinazione di scali marittimi rimangono ivi ferme nei giorni non lavorativi, o dichiarati tali dalle autorità portuali;

f) del tempo durante il quale, per lo stato del mare, non sia possibile, a giudizio delle Capitanerie di porto di Villa San Giovanni, Reggio Calabria o Messina, fare la traversata od accostare a terra;

g) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme per l'espletamento delle formalità doganali, daziarie o di polizia (art. 8);

h) del tempo durante il quale le spedizioni sostano a causa di un evento estraneo all'esercizio ferroviario o di una interruzione di linea, che impediscono di iniziare o di proseguire il trasporto (art. 38);

i) del tempo necessario, per qualunque spedizione, ad eseguire le operazioni di pesatura — per un periodo massimo di 8 ore — nei casi contemplati nei punti *a*), *b*) e *c*) del § 1 e nel punto 2° del § 2 dell'art. 31;

l) del tempo durante il quale le cose rimangono giacenti, in attesa che la gru si renda disponibile (art. 34);

m) del tempo, per qualunque spedizione già arrivata a destino, in cui non se ne effettua la riconsegna in dipendenza della chiusura degli scali (art. 41, § 4);

n) del tempo durante il quale le spedizioni di animali sostano per l'alimentazione o per la visita veterinaria di questi;

o) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di una modificazione del contratto di trasporto (art. 37) o a causa di operazioni che interessano gli utenti e che formano oggetto di apposite concessioni;

p) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di un traffico straordinario, locale o di transito.

Verificandosi il caso di applicabilità dei termini supplementari di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *n*), *o*), *p*), l'Amministrazione fa risultare sulla lettera di vettura originale e sul bollettino di consegna la durata dei termini stessi. In difetto di detta annotazione, l'applicabilità dei termini supplementari può essere dimostrata con altri mezzi di prova.

§ 3. *Traffico straordinario.* — L'Amministrazione, trovandosi nella necessità di valersi del termine supplementare contemplato al § 2 *p*), ne dà avviso al pubblico nelle stazioni in cui si è verificata la situazione di traffico straordinario.

Quando la durata del periodo di traffico straordinario sia prevedibilmente superiore a quattro giorni, l'Amministrazione estende l'avviso di cui sopra alle altre stazioni, salva la facoltà — in particolari situazioni — di limitarlo alle stazioni delle linee direttamente interessate.

I termini supplementari, nel caso di cui al § 2 *p*), non si computano se, quando cominciano a decorrere, il termine di resa sia già scaduto.

§ 4. *Termini di resa per i trasporti effettuati con treni viaggiatori equiparati.* — Quando, in base alle tariffe, a disposizioni particolari o ad accordi col mittente (art. 69, § 1), l'Amministrazione debba effettuare la riconsegna dei trasporti in relazione all'orario dei treni viaggiatori o equiparati (art. 3, § 2), il termine di resa è costituito:

a) del tempo previsto dall'orario del primo treno con il quale il trasporto deve essere inoltrato in base ad apposito programma a disposizione del pubblico ovvero — trattandosi di spedizione a carro — in base all'orario del treno autorizzato di volta in volta;

b) del tempo durante il quale le cose sostano in ciascuna stazione di coincidenza, in attesa del primo treno utile, considerato come tale il primo treno viaggiatori o equiparato ammesso, per l'inoltro della spedizione, che parta almeno due ore dopo l'orario di arrivo del treno che le ha trasportate. Per i trasporti a carro si considerano stazioni di coincidenza, ai fini della presente disposizione, anche quelle nelle quali, per le caratteristiche degli impianti, ha luogo l'inversione del senso di marcia dei treni. L'Amministrazione può elevare il suddetto termine sino a tre ore per alcune stazioni in particolari condizioni di esercizio;

c) del tempo previsto dall'orario del successivo o dei successivi treni utili per l'inoltro, ai sensi del precedente punto *b*);

d) di due ore nella stazione di arrivo.

Le spedizioni devono essere consegnate alla stazione almeno un'ora prima della partenza del treno d'inoltro; l'Amministrazione può elevare tale termine sino a tre ore per alcune stazioni in particolari condizioni di esercizio.

Anche per i trasporti di cui al presente paragrafo valgono i termini supplementari stabiliti ai punti *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *n*), *o*), *p*), nonchè, limitatamente al periodo di cinque ore, al punto *a*) del precedente § 2.

Nel caso di spedizioni effettuate con inoltro misto (articolo 69, § 2), il termine di resa si computa sommando i termini relativi ai percorsi separatamente considerati. Il termine così calcolato non potrà essere superiore a quello risultante dal computo effettuato in base ai criteri di cui al § 1.

I termini di resa di cui al presente paragrafo decorrono dall'ora di partenza stabilita dall'orario del primo treno col quale il trasporto deve essere inoltrato. Tale norma si applica anche alle spedizioni con inoltro misto, quando l'acceleramento abbia inizio dalla stazione di partenza.

§ 5 *Osservanza del termine di resa.* — Il termine di resa si intende osservato quando, prima che esso scada, le cose si trovano a disposizione del destinatario nella stazione di arrivo od al suo domicilio, a seconda che si tratti di spedizioni « ferme in stazione » o a « domicilio ».

Le cose si considerano a disposizione nella stazione di arrivo, quando l'Amministrazione le abbia poste in luogo dove il destinatario possa prenderne possesso ed abbia inoltre emesso l'avviso di arrivo (art. 42).

Quest'ultima condizione non si applica:

a) ai trasporti effettuati con treni viaggiatori o con treni merci ad essi equiparati (§ 4);

b) quando particolari disposizioni tariffarie od accordi col destinatario dispensino l'Amministrazione dall'obbligo di dare l'avviso di arrivo.

§ 6 *Inscindibilità del termine di resa.* — Il termine di resa è inscindibile: l'Amministrazione non è tenuta a rendere conto dell'impiego dei termini che lo compongono.

§ 7 *Termini di resa delle spedizioni in servizio cumulativo.* — Il termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo italiano è costituito dalla somma dei rispettivi termini vigenti presso ciascuna Amministrazione.

Nel caso di Amministrazioni che adottino le presenti Condizioni il termine di resa viene computato cumulativamente dalla stazione di partenza a quella di definitiva destinazione, in base alle norme di cui ai paragrafi precedenti, aggiungendo ventiquattro ore per ogni cambio di Amministrazione.

Resta fermo quanto disposto dal § 4 per i termini da calcolare sull'orario dei treni viaggiatori o treni merci ad essi equiparati.

Art. 41.

SVINCOLO DELLE SPEDIZIONI E RICONSEGNA DELLE COSE

§ 1 *Operazione di svincolo.* — Il destinatario accede al contratto di trasporto ed acquista il diritto alla riconsegna delle cose quando egli, o il suo rappresentante, o persona munita di apposita delega ne abbia eseguito lo svincolo. La delega all'operazione di svincolo può essere rilasciata anche sulla lettera d'avviso, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Qualora non sia pervenuta a destinazione la lettera di vettura, il destinatario può accedere ugualmente al contratto di trasporto facendone formale richiesta; nel caso in cui, oltre alla lettera di vettura, manchino anche le cose oggetto del trasporto, la richiesta ha efficacia dal momento in cui è scaduto il termine di resa. L'esercizio dei diritti inerenti al contratto di trasporto resta comunque condizionato all'esecuzione dello svincolo.

Lo svincolo consiste nel pagamento all'Amministrazione di tutte le somme che gravano sulla spedizione e nel ritiro — previa firma di ricevuta — da parte del destinatario, o del suo rappresentante, o della persona all'uopo delegata, del bollettino di consegna e, per le spedizioni gravate di assegno, della relativa quietanza rilasciata dall'Amministrazione.

L'operazione di svincolo può essere eseguita anche se manchino le cose oggetto del trasporto, semprechè sia pervenuta a destinazione la lettera di vettura e sia scaduto il termine di resa.

§ 2 *Modalità di consegna.* — Effettuato lo svincolo, l'Amministrazione consegna le cose oggetto del trasporto al presentatore del bollettino di consegna, restituendogli quindi tale documento opportunamente invalidato in segno dell'avvenuto ritiro.

In caso di smarrimento del bollettino di consegna, le cose vengono riconsegnate al destinatario o al suo legittimo rappresentante, contro rilascio di dichiarazione di smarrimento del documento e di ricevuta delle cose.

La consegna delle spedizioni a domicilio può essere fatta anche ad un familiare, ad un socio o ad un commesso del destinatario. La consegna delle spedizioni destinate a proseguire oltre la ferrovia è fatta dall'Assuntore dell'ulteriore inoltro indicato nella lettera di vettura.

§ 3 *Riconsegna in dogana.* — Le spedizioni per le quali l'Amministrazione assume, quanto ai vincoli doganali, una responsabilità diretta di fronte alla dogana, sono poste a disposizione dei destinatari nei magazzini o spazi della dogana ed il loro ritiro si ottiene mediante un nulla osta che la stazione di arrivo rilascia al destinatario, dopo che questi ha svincolato la spedizione.

L'Amministrazione ha facoltà di seguire la procedura di cui sopra anche per le spedizioni soggette al vincolo doganale con responsabilità diretta degli speditori.

§ 4 *Giorni ed orario di riconsegna.* — La riconsegna delle spedizioni si effettua soltanto nei giorni e nelle ore stabilite per l'accettazione (§§ 1 e 2 dell'art. 35).

§ 5 *Ricevuta di ritorno.* — Quando lo speditore abbia chiesto sulla lettera di vettura di avere la prova della riconsegna delle cose al destinatario, la stazione di arrivo deve, al momento della riconsegna, ritirare la firma di ricevuta sull'apposito modulo da inviare allo speditore.

Per la ricevuta di ritorno è dovuta la tassa indicata nell'allegato 1.

Art. 42.

AVVISO DI ARRIVO - TERMINI PER L'ASPORTAZIONE DELLE COSE OGGETTO DEL TRASPORTO

§ 1 *Avviso di arrivo della spedizione.* — L'arrivo della spedizione viene comunicato al destinatario mediante invio, a mano o a mezzo posta, della lettera di avviso oppure con fonogramma o telegramma. L'avviso viene dato con fonogramma o telegramma quando sul « recto » della lettera di avviso il mittente abbia chiesto, in modo chiaro e visibile, l'impiego di uno di questi mezzi, oppure quando, trattandosi di trasporti a carro, l'Amministrazione ritenga di adottare l'uno o l'altro dei mezzi stessi.

La spesa per il recapito dell'avviso (allegato 1) è gravata sulla spedizione, salvo che l'avviso per fonogramma o telegramma venga dato ad iniziativa dell'Amministrazione.

La prova dell'impostazione della lettera d'avviso e del giorno e dell'ora in cui essa viene eseguita o la prova della trasmissione del fonogramma o telegramma è data da annotazione, od opportuna timbratura, che l'agente incaricato deve apporre sul bollettino di consegna e su apposito registro, o anche, nel caso di telegramma, dalla relativa ricevuta.

La prova del recapito a mano è data dalla dichiarazione di ricevuta firmata dal destinatario, da un suo socio, da un familiare o da un dipendente.

L'Amministrazione può consentire che il destinatario o un suo rappresentante, con l'osservanza delle condizioni da essa stabilite, ritiri l'avviso d'arrivo della spedizione presso la stazione destinataria.

§ 2 *Termini per l'asportazione delle cose.* - Le cose oggetto del trasporto devono essere ritirate dal destinatario:

entro 24 ore, se la lettera di avviso è consegnata a mano, ritirata in stazione, oppure se l'avviso è dato mediante fonogramma o telegramma;

entro 48 ore, se la lettera di avviso è inoltrata a mezzo posta.

Ciascuno dei suindicati termini decorre dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successivi alla consegna od alla impostazione della lettera di avviso od alla trasmissione del fonogramma o del telegramma.

Detti termini rimangono sospesi durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

Nessuna sospensione è ammessa per l'asportazione delle cose che in base all'art. 35, § 2 vengono accettate per il trasporto anche nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

§ 3 *Riduzione dei termini.* — L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una migliore utilizzazione del materiale da carico durante i periodi di traffico più intenso, può ridurre in via temporanea i termini normali per il ritiro delle spedizioni, provvedendo al recapito a mano della lettera di avviso, oppure alla trasmissione dell'avviso per fonogramma o per telegramma. In tal caso deve darne comunicazione al pubblico due giorni prima, esponendo apposito avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento si riferisce.

Tali termini, peraltro, non possono essere ridotti al di sotto dei limiti appresso indicati:

a) 6 ore lavorative, decorrenti dal momento della consegna o ritiro dell'avviso o della comunicazione telefonica, se l'avviso di arrivo viene recapitato a mano, ritirato in stazione o dato per fonogramma;

b) 8 ore lavorative, decorrenti dal momento dell'accettazione del telegramma da parte dell'Ufficio telegrafico, se l'avviso viene dato con telegramma.

Si intendono ore lavorative quelle durante le quali gli scali restano aperti al servizio pubblico.

Nella eventualità prevista dal primo alinea del presente paragrafo, l'Amministrazione può altresì stabilire, facendone menzione nel prescritto avviso al pubblico, che i termini per l'asportazione delle cose non rimangono sospesi durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

§ 4. *Ritardo nella asportazione delle cose.* — Quando il destinatario non provveda nei termini sopra precisati ad asportare le cose oggetto del trasporto, l'Amministrazione ha diritto all'applicazione delle tasse di sosta (art. 43).

Art. 43.

GIACENZA DELLE COSE SU SEDE FERROVIARIA - TASSE DI SOSTA

§ 1. *Casi di giacenza ed applicazione delle tasse di sosta.* — Quando, per una delle cause di seguito indicate, le cose rimangono giacenti nelle stazioni, sui carri, nelle agenzie, o in qualsiasi altro locale od area dell'Amministrazione, sono dovute le tasse di sosta previste dall'allegato 1:

a) ritardo nel carico, nello scarico o nella asportazione delle cose di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 42, per il periodo di tempo eccedente i termini stabiliti;

b) attesa dell'accertamento di asseriti danni, salvochè dall'accertamento eseguito risulti l'esistenza di un danno imputabile alla ferrovia;

c) attesa della pesatura, nel caso in cui la verifica del peso sia stata chiesta dal destinatario (art. 31, § 1 *c*);

d) ogni altra causa indipendente dall'Amministrazione compresi i sequestri ed i pignoramenti, nonchè per ogni fatto od omissione imputabili all'utente.

§ 2. *Esenzione dalle tasse di sosta.* — Non si applicano le tasse di sosta se il mittente od il destinatario provi di non avere potuto completare il carico od asportare le cose nei termini stabiliti, in conseguenza di un evento fortuito o di forza maggiore.

§ 3. *Riduzione delle tasse di sosta.* — Si applica la riduzione del 50 % delle tasse di sosta se, a causa della contemporanea messa a disposizione in una stessa stazione di più spedizioni a carro dirette ad uno stesso destinatario, quest'ultimo non abbia potuto provvedere al ritiro delle cose nei termini stabiliti.

L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una migliore utilizzazione del materiale da carico durante i periodi di traffico più intenso, può, in via temporanea, sospendere o limitare ad un determinato numero di giorni il beneficio della riduzione delle tasse di sosta, di cui al comma precedente. In tal caso deve darne comunicazione al pubblico due giorni prima mediante affissione di apposito avviso nelle stazioni cui il provvedimento viene applicato.

§ 4. *Giorni festivi.* — Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tiene conto dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato che cadano in tutto o in parte nel periodo di giacenza delle spedizioni a velocità ordinaria, salvo il caso previsto dall'ultimo alinea § 2 dell'art. 35, qualora l'Amministrazione abbia dichiarato nell'avviso ivi previsto, che i termini per il carico e l'asportazione delle cose non rimangono sospesi durante i giorni festivi.

TITOLO IV

Responsabilità - Azione

CAPO I

RESPONSABILITA' PER IL TRASPORTO DELLE COSE

Art. 44.

LIMITI ED ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA'

§ 1. *Limiti della responsabilità.* — L'Amministrazione è responsabile, nei limiti stabiliti dal presente Capo, del ritardo nella resa (art. 40 e art. 12 § 6) nonchè del danno risultante dalla perdita totale o parziale, o dell'avaria subita dalle cose, anche in conseguenza di ritardo nella resa, dal momento della conclusione del contratto di trasporto (articolo 12, § 1 e art. 35, § 3) fino al momento della riconsegna (art. 12, § 5 e art. 41, § 2).

Per le spedizioni che sono poste a disposizione del destinatario in dogana (art. 41, § 3), l'Amministrazione è responsabile del danno alle cose fino al momento in cui ne effettua la consegna alla dogana.

L'aggravamento dell'avaria che si verifichi durante il tempo ragionevolmente necessario per la constatazione di cui all'art. 45 è a carico dell'Amministrazione se questa deve rispondere del danno.

§ 2. *Responsabilità fuori dei limiti del contratto di trasporto.* — Fuori dei limiti di tempo di cui sopra, l'Amministrazione risponde soltanto delle cose che essa permette ai propri dipendenti di accettare in consegna e che questi ricevono alle condizioni da essa stabilite.

§ 3. *Irresponsabilità per le cose escluse dal trasporto.* — Anche nei limiti di tempo di cui al § 1, l'Amministrazione non risponde della perdita e dell'avaria subita dalle cose escluse dal trasporto (art. 4, § 2), accettate in conseguenza di una dichiarazione inesatta.

§ 4. *Esonero della responsabilità.* — L'Amministrazione è esonerata da responsabilità quando provi che il ritardo nella resa, la perdita totale o parziale o l'avaria sono stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di questi non motivato da colpa dell'Amministrazione, dalla natura o da un vizio proprio delle cose spedite, dalla mancanza od insufficienza dell'imballaggio o, comunque, da un evento ad essa non imputabile.

L'Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità nel caso di danni non riconoscibili denunciati dopo la riconsegna della merce (art. 45, § 1, ultimo comma) quando l'utente non provi che il danno si è verificato dopo l'accettazione delle cose al trasporto e prima della riconsegna.

§ 5. *Presunzioni di irresponsabilità.* — Se, avuto riguardo alle circostanze di fatto, il danno sia potuto derivare da una causa che rientra nei particolari rischi propri dei sottoindicati trasporti, l'Amministrazione è esonerata dalla responsabilità, presumendosi, fino a prova contraria, che il danno sia conseguenza di una di tali cause:

a) trasporto di cose per le quali è previsto il carico in carro coperto e che invece, a richiesta del mittente, menzionata nella lettera di vettura, sono state caricate in carro scoperto, con o senza copertone (art. 22, § 1);

b) trasporto di cose che, in ragione della loro natura, sono particolarmente soggette a disperdersi, in tutto o in parte, o ad essere avariate, specialmente a causa di rottura, ruggine, deterioramento interno, spandimento straordinario, essiccazione;

c) trasporto di animali vivi;

d) trasporto di cose che, in base alle vigenti disposizioni ovvero ad accordi intervenuti col mittente e menzionati nella lettera di vettura, deve essere effettuato sotto scorta, limitatamente ai rischi cui la scorta ha lo scopo di ovviare;

e) trasporto di cose che, essendo ammesse soltanto a determinate condizioni (art. 4, § 2), sono presentate per la spedizione in modo diverso da quello prescritto o con dichiarazione inesatta, oppure senza l'osservanza delle prescritte misure di sicurezza;

f) trasporto di cose contemplate nel « Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive (allegato 7).

Art. 45.

CONSTATAZIONE DEI DANNI ALLE COSE TRASPORTATE

§ 1. *Processo verbale.* — L'Amministrazione, se riscontra una perdita od un'avaria alle cose trasportate, o se l'avente diritto ne affermi l'esistenza e ne domandi l'accertamento all'atto della riconsegna della spedizione, deve redigere un processo verbale per constatare la natura e lo stato della spedizione stessa, l'entità e, in quanto sia possibile, la causa della perdita o dell'avaria e l'epoca a cui esse risalgono.

L'avente diritto può rifiutare il ricevimento delle cose, se l'Amministrazione si oppone a procedere agli accertamenti da lui richiesti.

Nel caso di perdita parziale od avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, l'avente diritto può chiedere all'Amministrazione l'accertamento del danno appena lo abbia scoperto, ma comunque non più tardi di sette giorni dopo la riconsegna. In tal caso si applica il disposto dell'art. 44, § 4, secondo comma.

§ 2. *Luogo e modalità della constatazione - Periti.* — La constatazione dei danni e la redazione del processo verbale hanno luogo in stazione — salvo il caso di cui al terzo com-

ma del § 1 — e, per quanto possibile, in presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni e, se occorra, col concorso di un perito.

In mancanza di accordo sulla scelta del perito o in caso di divergenze sorte durante la constatazione in contraddittorio, ciascuna delle parti nomina un perito proprio; ove sorgano divergenze anche fra i due periti, questi nominano di comune accordo un terzo perito; in difetto di tale accordo la nomina ha luogo ai sensi dell'art. 696 del Codice di procedura civile.

Le spese della perizia sono ripartite tra l'Amministrazione e l'avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità o, nei casi dubbi, in parti uguali.

Quando l'Amministrazione abbia anticipato la somma relativa alle spese di perizia, al credito dell'Amministrazione che risulti dalla ripartizione delle spese stesse si applica il disposto dell'art. 33, § 3.

§ 3 *Efficacia probatoria del processo verbale* — Le risultanze di fatto del processo verbale redatto in contraddittorio dell'avente diritto o di un perito da questi nominato, salvo il caso di impugnativa per falso, sono vincolanti per l'Amministrazione, per il mittente e per il destinatario, restando impregiudicate le rispettive ragioni di diritto.

Le risultanze di fatto del processo verbale redatto senza il contraddittorio fanno fede fino a prova contraria.

§ 4 *Copia all'avente diritto* L'Amministrazione rilascia all'avente diritto una copia conforme del processo verbale.

Art. 46.

PROVE E PRESUNZIONI CIRCA LA CONDIZIONE, IL NUMERO DEI COLLI ED IL PESO - CALO NATURALE E CALO STRADALE

§ 1 *Stato esterno, numero dei colli e peso.* — Per le cose caricate dall'Amministrazione, le indicazioni della lettera di vettura relative alla condizione esterna, al numero e al peso dei colli fanno prova contro l'Amministrazione.

Per le cose caricate dal mittente, le indicazioni della lettera di vettura relative al peso ed alla quantità dei colli, fanno prova contro l'Amministrazione soltanto se questa abbia provveduto alla verifica del peso (art. 31) e della quantità dei colli (art. 20, § 3) e ciò risulti dalla lettera di vettura.

In ogni caso, l'Amministrazione non risponde del peso e della quantità risultanti sulla lettera di vettura, quando sia evidente, per le condizioni del trasporto, che alla differenza di peso o di quantità non corrisponde una mancanza effettiva.

§ 2 *Calo naturale e calo stradale.* — Per le cose suscettibili, a causa della loro natura o del solo fatto del trasporto, di diminuzione di peso o di volume, o di rotture, l'Amministrazione risponde solo quando queste oltrepassino il calo naturale e il calo stradale e limitatamente alla parte eccedente.

§ 3 *Misura del calo.* — La misura del calo naturale e del calo stradale per determinate categorie di merci risulta dall'allegato 4.

Nel caso di cose della stessa qualità caricate in più carri, spedite con unica lettera di vettura (art. 25, § 1), il calo è calcolato separatamente per ciascun carro, quando il peso di ognuno di essi sia stato accertato ed indicato nella lettera di vettura o possa essere altrimenti determinato. Verificandosi analoghe condizioni, nel caso di trasporto di più colli con una sola lettera di vettura, il calo è calcolato separatamente per ciascun collo.

§ 4 *Casi di inapplicabilità del calo.* — L'Amministrazione non può invocare la deduzione del calo naturale e del calo stradale in casi di perdita totale o quando le circostanze di fatto provino che si è verificata una sottrazione o dispersione o sia provato che la rottura o le dispersioni non siano derivate dalla natura delle cose o dal solo fatto del trasporto.

Art. 47.

PRESUNZIONI DI PERDITA IN DIPENDENZA DI RITARDO - RINVENIMENTO DELLE COSE CONSIDERATE PERDUTE

§ 1 *Presunzioni di perdita in dipendenza di ritardo.* — L'avente diritto può, senza fornire alcuna prova, considerare le cose oggetto del trasporto come perdute, quando queste, per un fatto di cui l'Amministrazione debba rispondere, non siano messe a disposizione nella stazione destinataria:

a) entro 10 giorni, per le spedizioni effettuate a bagaglio, a norma dell'art. 11, § 1;

b) entro 30 giorni, per le altre spedizioni,

decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di resa (artt. 12, § 4 e 40).

§ 2 *Riserva per il caso di rinvenimento.* — L'avente diritto, nel ricevere il pagamento delle indennità per le cose considerate perdute, può domandare per iscritto di essere immediatamente avvisato nel caso che le cose stesse siano ritrovate nei 90 giorni successivi al pagamento delle indennità. Di tale riserva l'Amministrazione gli dà atto per iscritto.

§ 3 *Restituzione delle cose rinvenute.* — L'avente diritto, entro 30 giorni da quello in cui riceve l'avviso previsto dal § 2, può esigere che le cose rinvenute gli siano riconsegnate senza spese nella stazione di partenza o in quella di destinazione, a sua scelta, verso restituzione delle indennità percepite, escluse le tasse di porto.

Se l'avente diritto non formula la riserva di cui al § 2 o se non impartisce le proprie istruzioni ai sensi del precedente comma, ovvero se le cose sono ritrovate dopo il termine di 90 giorni dal pagamento delle indennità, l'Amministrazione dispone discrezionalmente delle cose stesse.

Art. 48.

INDENNITÀ PER I CASI DI RITARDO, PERDITA O AVARIA

§ 1. *Indennità.* — L'Amministrazione corrisponde all'avente diritto, per il ritardo, la perdita, totale o parziale, o l'avaria di cui sia responsabile, esclusivamente le indennità previste negli articoli successivi.

§ 2. *Limitazione dell'indennità in relazione a determinate Condizioni di trasporto o Tariffe.* — L'Amministrazione, quando offre agli utenti condizioni di trasporto o tariffe più favorevoli di quelle ordinarie, può limitare, a condizione che un tale limite e il suo ammontare siano indicati nelle tariffe o nei provvedimenti di concessione, l'indennità massima dovuta in caso di ritardo, perdita od avaria (artt. 49 e 50).

§ 3. *Concorso di ritardo perdita e avaria.* — L'indennità per il ritardo (art. 49) non può essere cumulata con quella per la perdita totale o per l'avaria totale (art. 50).

Se in una stessa spedizione si verificano ritardi o perdita parziale o avaria parziale, l'Amministrazione corrisponde la indennità inerente alla perdita od all'avaria, per la parte perduta od avariata e l'indennità inerente al ritardo per la parte restante.

In tali casi, il cumulo dell'indennità per il ritardo con quella per l'avaria parziale o la perdita parziale non può superare l'indennità che sarebbe dovuta per la perdita totale delle cose.

§ 4. *Interesse.* — Ove l'avente diritto ne faccia richiesta, l'Amministrazione, corrisponde l'interesse legale, sulla somma dovuta come indennità, con decorrenza dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 58.

Art. 49.

MISURA DELL'INDENNITÀ PER RITARDO

§ 1. *Misura dell'indennità per le spedizioni a bagaglio.* — Per il ritardo nella riconsegna delle spedizioni a bagaglio di cui all'art. 11, § 1, è corrisposta una indennità di L. 40 per ogni kg di peso lordo del bagaglio o della parte di esso non riconsegnata nei termini (art. 12, § 6) e per ogni periodo indivisibile di 24 ore di ritardo.

Tale indennità è corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni (art. 47, § 1 *a*).

Per le altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio a norma dell'art. 11, § 2 valgono le disposizioni del paragrafo seguente.

§ 2. *Misura delle indennità per le altre spedizioni.* — Per il ritardo nella resa delle cose spedite a velocità ordinaria o con inoltro a resa accelerata è corrisposto:

a) senza che la parte provi l'esistenza di un danno, un decimo del prezzo di trasporto per ogni frazione di ritardo corrispondente al decimo o frazione di decimo del termine di resa, fino a un massimo pari alla metà delle tasse di porto;

b) se la parte prova l'esistenza di un danno, l'ammontare di tale danno stabilito ai sensi degli artt. 1223 e 1225 del Codice civile, fino ad un massimo pari al totale delle tasse di porto.

In caso di ritardo nella resa di parte della spedizione, l'indennità è corrisposta in proporzione al peso delle cose riconsegnate in ritardo, a meno che queste costituiscano parte essenziale delle cose trasportate.

§ 3. *Indennità minima.* — L'Amministrazione corrisponde l'indennità prevista dal presente articolo, solo quando l'importo relativo raggiunga L. 100 per ogni spedizione.

Art. 50.

MISURA DELL'INDENNITÀ PER PERDITA ED AVARIA

§ 1. *Misura dell'indennità.* — L'Amministrazione è tenuta a corrispondere, per la perdita, totale o parziale, o per l'avaria ad essa imputabili una indennità determinata come segue:

1) In caso di perdita:

a) per gli effetti di uso personale comunque spediti, senza che venga fornita alcuna prova, L. 4.000 per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Quando il valore sia debitamente comprovato, il risarcimento viene effettuato ai sensi del successivo comma *c*);

b) per le cose per le quali è stabilita la dichiarazione del valore, la somma dichiarata ovvero la parte della somma stessa proporzionale al peso mancante;

c) per tutte le altre cose, il valore debitamente comprovato, senza peraltro superare L. 15.000 per ogni chilogrammo di peso netto mancante oltre il valore dell'imballaggio.

2) In caso di avaria, l'ammontare del deprezzamento subìto dalle cose oggetto del trasporto, senza superare l'indennità che sarebbe dovuta in caso di perdita.

Nei casi previsti dal punto 1), sub *c*) e dal punto 2), l'indennità deve essere determinata sulla base del valore ordinario — stabilito secondo le norme di cui ai successivi paragrafi 2 e 3 — che avevano le cose della stessa natura e qualità nel luogo e nel tempo in cui vennero accettate al trasporto.

§ 2. *Accertamenti sulla natura e qualità delle cose.* — Agli effetti dell'indennità, la natura e la qualità delle cose spedite si desumono:

a) in caso di avaria, dalle risultanze della constatazione fatta a norma dell'art. 45;

b) in caso di perdita totale, da regolare fattura (§ 4) o dagli altri mezzi di prova di cui al titolo II Libro VI del C.C., esclusa la prova testimoniale; in mancanza di tali mezzi di prova, in base alla natura e alla qualità di minor valore delle cose indicate sul documento di trasporto;

c) in caso di perdita parziale, dalla natura e qualità della parte rimasta, secondo le risultanze della constatazione fatta a norma dell'art. 45, se detta parte possa ritenersi omogenea rispetto alla parte perduta; diversamente, secondo le norme di cui sub *b*).

Accertandosi discordanza fra la dichiarazione delle cose quale risulta dal documento di trasporto e la loro effettiva natura e qualità l'indennità è calcolata in base a quest'ultima, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54.

§ 3 *Accertamenti sul valore delle cose.* — Il valore delle cose spedite si calcola in base al prezzo di regolare fattura (§ 4), o — in mancanza di questa — in base ai prezzi correnti desunti dalle mercuriali del luogo di partenza, o del luogo a questo più vicino ovvero, in difetto anche di mercuriali, in base agli altri mezzi di prova di cui al titolo II, libro VI Codice civile.

§ 4 *Requisiti delle fatture.* — Le fatture, per poter essere prese a base dell'indennità di cui al presente articolo, devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi tributarie e registrate sui libri di commercio tenuti ai sensi dell'art. 2214 Codice civile.

§ 5. *Tasse di porto.* — In caso di perdita o di avaria l'Amministrazione rimborsa per intero od in proporzione della parte di spedizione perduta od avariata e nei limiti della propria responsabilità le tasse di porto da essa esatte.

Tuttavia, quando la liquidazione venga effettuata in base a fatture, le tasse di porto sono rimborsate solo nel caso in cui non siano comprese nel prezzo fatturato della merce.

Art. 51.

INTERESSE ALLA RICONSEGNA

§ 1. *Richiesta d'interesse alla riconsegna.* — Il mittente, pagando un'apposita tassa (allegato 1) può concretare in una somma l'interesse che attribuisce alla tempestiva e regolare riconsegna delle cose oggetto del trasporto.

§ 2. *Risarcimento del danno per il ritardo.* — All'avente diritto, in caso di ritardo, compete, in luogo di quello previsto dall'art. 49, il seguente risarcimento:

a) senza fornire la prova del danno, il doppio della indennità spettantegli a norma dell'art. 49;

b) fornendo la prova del danno, l'ammontare del danno stesso, a norma degli artt. 1223 e 1225 del Codice civile.

L'ammontare del risarcimento di cui ai punti *a*) e *b*) non deve, in ogni caso, superare la somma nella quale è stato concretato l'interesse alla riconsegna: qualora quest'ultimo sia stato concretato in una somma inferiore all'indennità che sarebbe dovuta in base all'art. 49, compete quest'ultima indennità.

§ 3. *Risarcimento del danno per l'avaria e la perdita.* — All'avente diritto; in caso di avaria o di perdita, compete, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 del Codice civile, il risarcimento del danno subito. Tale risarcimento non può comunque, superare l'ammontare dell'indennità di cui all'art 50, aumentata dell'importo rappresentante l'interesse alla riconsegna.

Art. 52.

INDENNITÀ NEI CASI DI DOLO O DI COLPA GRAVE

Se il ritardo, l'avaria o la perdita sono causati da dolo o da colpa grave del vettore, l'avente diritto può pretendere d'essere risarcito, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 del Codice civile, dei danni che provi di aver subito, fino a concorrenza del doppio delle indennità massime previste, a seconda dei casi, negli artt. 49, 50 e 51.

Per le cose per le quali è prescritta la dichiarazione del valore resta fermo il disposto dell'art. 50, § 1, punto 1, sub *b*).

Art. 53.

RIPETIZIONE DELLE INDENNITÀ INDEBITAMENTE CORRISPOSTE

L'Amministrazione ha titolo a ripetere le indennità indebitamente corrisposte.

In caso di frode l'Amministrazione ha inoltre diritto a percepire una somma uguale a quella da essa indebitamente pagata, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dalle leggi in vigore.

Capo II.

RESPONSABILITA DELL'UTENTE PER IRREGOLARE DICHIARAZIONE O PRESENTAZIONE DELLE COSE

Art. 54.

DICHIARAZIONE OD IMBALLAGGI IRREGOLARI - ECCEDENZA DI CARICO TASSE E SOPRATTASSE

§ 1. *Verifiche.* — L'Amministrazione ha diritto di verificare la natura e la qualità delle cose oggetto del trasporto o del deposito, procedendo, ove occorra, al prelevamento di campioni e, quando esista una seria presunzione di irregolare dichiarazione o di inosservanza delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni e Tariffe, anche all'apertura dei colli.

Essa deve invitare ad assistere a tali operazioni il mittente o il destinatario, a seconda che vi proceda nella stazione di partenza o in quella di arrivo, ovvero — trattandosi di cose spedite a bagaglio o formanti oggetto di deposito — il possessore, rispettivamente, dello scontrino o della ricevuta di deposito, sempreché sia possibile identificarlo e dargliene avviso. Se l'interessato non si presenti, oppure se la verifica debba essere eseguita in una stazione intermedia per circostanze eccezionali o in conseguenza di disposizioni doganali, fiscali, di polizia o di altra autorità, è richiesta l'assistenza di due testimoni estranei all'Amministrazione.

I colli che vengono aperti sono rimessi in ordine a spese dell'avente diritto quando dalla verifica risultino irregolari dichiarazioni, abusi o avarie preesistenti alla consegna.

§ 2. *Verbale di verifica.* — Se dalla verifica emerge che le cose non corrispondono alla dichiarazione fattane dall'utente, le risultanze dell'accertamento vengono esposte in un verbale redatto in via amministrativa e sottoscritto da coloro che vi sono intervenuti a norma del paragrafo precedente.

Il verbale deve essere sempre redatto, qualunque sia l'esito della verifica, allorchè si sia proceduto all'apertura dei colli.

Le risultanze di fatto del verbale redatto in contraddittorio, salvo il caso di impugnativa per falso, sono vincolanti per l'Amministrazione, per il mittente o per il destinatario

ovvero per il possessore dello scontrino o della ricevuta di deposito, restando impregiudicate le rispettive ragioni di diritto.

Le risultanze di fatto del verbale redatto senza contraddittorio fanno fede fino a prova contraria.

§ 3. *Irregolare dichiarazione.* — Quando da una irregolare dichiarazione dello speditore, risultante sul documento di trasporto, o da qualsiasi altro fatto dell'utente sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse di trasporto inferiori a quelle dovute, l'Amministrazione ha il diritto di percepire la differenza fra le due tasse, computate dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed una soprattassa pari al doppio di tale differenza.

§ 4. *Cose pericolose e nocive escluse dal trasporto e dal deposito o ammesse al trasporto a determinate condizioni.* — Indipendentemente dal pagamento di eventuali differenze delle tasse di trasporto o di indennità per danni, l'Amministrazione ha il diritto di percepire, in luogo della soprattassa di cui al paragrafo precedente:

a) una soprattassa di L. 2.000 per ogni kg di peso lordo, ove si tratti di cose pericolose e nocive, escluse dal trasporto ai sensi delle vigenti Condizioni e Tariffe (art. 4, § 1 e 11, § 4), che siano state accettate per effetto di irregolare od omessa dichiarazione della loro precisa natura o quantità, ovvero escluse dal deposito (art. 16, § 2) o dalle carrozze (art. 15, § 3);

b) una soprattassa pari a 10 volte l'intero prezzo del trasporto, ove si tratti di cose pericolose e nocive ammesse al trasporto a determinate condizioni (articoli 4, § 2 e 11, § 4), sia che l'inesatta o incompleta dichiarazione abbia avuto per effetto di sottrarre la spedizione alle speciali condizioni e cautele stabilite, sia che — pur essendo regolare la dichiarazione delle cose — lo speditore non abbia rispettato le norme e le modalità prescritte per gli imballaggi e per la condizionatura interna dei colli.

L'Amministrazione può sospendere il trasporto delle spedizioni di cui al presente paragrafo e mettere le cose a disposizione delle autorità competenti.

§ 5. *Eccedenze di carico.* — Se il peso delle cose caricate dal mittente supera il limite di carico del carro (art. 23, § 2), sono dovute le tasse per il peso eccedente, computate come se si trattasse di una spedizione separata per il percorso dalla stazione di partenza a quella di destinazione, e una soprattassa uguale a cinque volte le tasse medesime.

Verificandosi per una stessa spedizione l'eccedenza di carico e la dichiarazione di un peso minore, sono dovute per la prima la soprattassa prevista dal presente paragrafo e per la seconda soprattassa di cui al § 3.

§ 6. *Eccedenza di peso o di volume dei colli ammessi nelle carrozze.* — Il viaggiatore che abbia portato con sè nelle carrozze colli a mano eccedenti il peso di 20 kg o lo spazio ordinariamente messo a disposizione per tale scopo (art. 15, § 1) ovvero piccoli animali oltre i limiti consentiti (art. 15, § 2) è tenuto a pagare, in aggiunta alle tasse di trasporto dovute, una soprattassa di pari importo.

La soprattassa non è dovuta nel caso che il peso complessivo dei colli introdotti nelle carrozze non superi i kg 50 e il viaggiatore, prima della partenza, ne abbia avvisato il personale del treno.

In ogni caso, sono dovuti, in aggiunta alle tasse e soprattasse di cui sopra, il diritto per esazioni in treno e suppletive e, eventualmente, il diritto per esazioni differite, previsti rispettivamente dall'art. 10 e dall'art. 9, § 9 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato.

§ 7. *Momento in cui sorge il diritto alle tasse e alle soprattasse.* — Il diritto dell'Amministrazione a percepire le tasse e le soprattasse di cui al presente articolo sorge:

a) per le spedizioni a bagaglio e per i colli in deposito, nel momento in cui l'Amministrazione prende possesso delle cose;

b) per le cose portate con sè dai viaggiatori nel momento in cui esse vengono introdotte nelle carrozze;

c) per le spedizioni in piccole partite e a carro, nel momento in cui il mittente presenta la lettera di vettura.

Tale diritto può essere esercitato tanto sulle cose — fatta eccezione per il caso di cui al punto *b*) —, quanto nei confronti dell'avente diritto sulle cose medesime.

Art. 55.

ESONERO DALLE SOPRATTASSE

Fermo l'obbligo del pagamento delle tasse di trasporto non sono dovute le soprattasse di cui all'art. 54:

a) per l'inesatta indicazione del peso, quando il mittente abbia chiesto nella lettera di vettura che il peso sia verificato dall'Amministrazione, o quando la differenza fra il peso riconosciuto ad iniziativa dell'Amministrazione e quello dichiarato non superi il 3 % di quest'ultimo;

b) per il sopraccarico, quando il peso delle cose caricate sia stato esattamente indicato nella richiesta di carico e dichiarato nella lettera di vettura, o quando il mittente non abbia dichiarato nella lettera di vettura il peso delle cose oppure, avendolo dichiarato, ne abbia chiesto la ricognizione.

CAPO III

AZIONE

Art. 56.

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

§ 1. *Azioni contro l'Amministrazione.* — Il diritto di proporre contro l'Amministrazione reclami ed azioni basati sulle presenti Condizioni e Tariffe spetta esclusivamente:

1) per le spedizioni a bagaglio e per i colli in deposito:

a) in caso di ritardo o di perdita parziale, all'esibitore di una delle dichiarazioni di cui all'art. 12, § 6 e 7;

b) in caso di avaria, a colui in confronto del quale la avaria è stata constatata (art. 45);

c) in ogni altro caso, al possessore dello scontrino (articolo 12, § 1) o della ricevuta di deposito (art. 16, § 5);

2) per gli altri tipi di spedizione:

a) in caso di omesso o tardato pagamento di assegni, al mittente;

b) in caso di somme esatte in più dall'Amministrazione, al mittente o al destinatario, a seconda che l'uno o l'altro le abbia pagate;

c) in qualunque altro caso, al mittente prima dello svincolo (art. 41, § 1) al destinatario dopo.

Quando sulla lettera di vettura è stata omessa l'indicazione del mittente (art. 27, § 3) e l'azione compete a questo ultimo, è legittimato ad agire il possessore della ricevuta di spedizione.

Il diritto al reclamo ed all'azione può essere ceduto senza normalità, mediante dichiarazione apposta sulla ricevuta di spedizione o sul bollettino di consegna, dal mittente al destinatario e viceversa, quando le indicazioni di entrambi risultino sulla lettera di vettura; in tal caso l'Amministrazione non ha l'obbligo di accertare l'autenticità della firma del cedente ed ha diritto, se effettua un pagamento, di trattenere la ricevuta di spedizione o il bollettino di consegna.

§ 2. *Azioni esperite dall'Amministrazione.* — L'Amministrazione ha diritto di proporre le azioni basate sulle presenti Condizioni e Tariffe contro colui che, a norma del § 1, avrebbe diritto di agire contro di essa.

L'azione avente per oggetto crediti maturati dopo lo svincolo può essere proposta soltanto contro il destinatario.

Art. 57.

RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE

§ 1. *Rappresentanza dell'Amministrazione.* — Ferme le norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato con legge 25 marzo 1958, n. 260, l'Amministrazione è rappresentata nei giudizi relativi alle azioni contemplate dall'art. 56:

a) dal Ministro per i trasporti, quando il giudizio è promosso davanti ai Tribunali od alle Magistrature amministrative;

b) dal direttore del Compartimento nella cui giurisdizione rientra la località di partenza o di arrivo del trasporto — a seconda che parte in causa sia rispettivamente, il mittente o il destinatario — quando il giudizio è promosso davanti alle Preture ed agli Uffici di conciliazione.

§ 2. *Facoltà di delega.* — Il Ministro per i trasporti e i direttori Compartimentali, trattandosi di fatti non personali, possono designare, quali rappresentanti dell'Amministrazione, quei Funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni.

Art. 58.

RECLAMO PREVENTIVO

§ 1. *Obbligo del reclamo preventivo.* — L'avente diritto non può promuovere contro l'Amministrazione le azioni basate sulle presenti Condizioni e Tariffe, se non abbia presentato un reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

L'avente diritto può proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo, se l'Amministrazione la fornisce prima della scadenza dei novanta giorni.

§ 2. *Formalità.* — Il reclamo deve riflettere una sola spedizione; tuttavia può essere presentato un unico reclamo relativamente alla restituzione delle tasse di porto esatte in più dall'Amministrazione per più spedizioni concernenti cose dello stesso genere ed aventi in comune la stazione di partenza e quella di destino. Il reclamo deve essere presentato in due originali su carta libera:

a) per i colli in deposito, al capo stazione o al capo gestione del luogo di deposito;

b) per le spedizioni a bagaglio, al capo stazione od al capo gestione del luogo di partenza o di arrivo;

c) per le altre spedizioni: al capo stazione od al capo gestione del luogo di partenza, quando il reclamo, è presentato dal mittente o dal destinatario come cessionario del mittente, ed al capo stazione od al capo gestione del luogo di arrivo, quando è presentato dal destinatario o dal mittente come cessionario del destinatario.

Il reclamo non può essere sostituito nè dal verbale di constatazione (art. 45), ne da alcun altro documento.

§ 3. *Documenti da allegare al reclamo.* — Ogni reclamo deve essere corredato:

a) per le spedizioni a bagaglio e per i colli in deposito, rispettivamente dallo scontrino e dalla ricevuta di deposito, ovvero da una delle dichiarazioni di cui all'art. 12 (§ 6 e § 7);

b) per le altre spedizioni, dalla ricevuta di spedizione se il reclamo è presentato dal mittente e dal bollettino di consegna se è presentato dal destinatario.

Il reclamo deve essere inoltre corredato dai documenti che possono giustificarlo.

Se il mittente non può esibire la ricevuta di spedizione, salvo nel caso di somme da lui pagate in più del dovuto o di mancata riscossione dell'assegno (art. 29), il suo diritto al reclamo è subordinato alla prova che il destinatario ha rifiutato la merce.

§ 4. *Prova della presentazione del reclamo.* — Il capo stazione od il capo gestione restituisce al reclamante uno dei due originali del reclamo, dopo avervi apposto il bollo a data della stazione e la sua firma, in segno di ricevimento.

La prova di aver ottemperato alle prescrizioni del presente articolo può essere data soltanto con la produzione dell'esemplare restituito, salvo il disposto del comma terzo dell'articolo 2724 del Codice civile.

Art. 59.

DECADENZA DAL DIRITTO DI AGIRE

§ 1. *Momento dell'estinzione.* — Il diritto ad agire contro l'Amministrazione, basato sulle presenti Condizioni e Tariffe, si estingue con la riconsegna delle cose trasportate.

§ 2. *Eccezioni.* — Il diritto ad agire non si estingue con la riconsegna:

a) nel caso di irregolare applicazione di tariffe o di errore nel computo dei prezzi di trasporto e delle tasse accessorie;

b) nel caso di ritardo, se l'avente diritto abbia presentato il reclamo di cui all'art. 58 entro 20 giorni decorrenti da quello della riconsegna della spedizione;

c) nel caso di perdite parziali od avarie constatate a norma dell'art. 45;

d) nel caso di consegna delle cose in dogana, se venga provato che l'avaria o la perdita è dipesa da colpa del vettore;

e) in qualunque caso, se l'avente diritto provi che il danno è stato causato da dolo o colpa grave del vettore.

Art. 60.

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AD AGIRE

§ 1. *Termine prescrizionale.* — Il diritto ad agire basato sulle presenti Condizioni e Tariffe si prescrive in un anno.

§ 2. *Decorrenza del termine.* — Il termine prescrizionale decorre:

a) nei casi di perdita parziale, di avaria e di ritardo, dal giorno della riconsegna;

b) nel caso di perdita totale, dal giorno della scadenza del termine di resa;

c) nel caso di azioni relative all'assegno, dal giorno della riconsegna della spedizione che ne era gravata;

d) nei casi di tasse doganali, imposte sui consumi ecc., dall'Amministrazione non pagate o pagate in meno, dal giorno in cui le autorità interessate le notificano la somma dovuta;

e) nei casi di tasse di porto, soprattasse od ogni altra somma per qualsiasi titolo gravante sulla spedizione, non riscosse in più od in meno dall'Amministrazione, dal giorno della riconsegna della spedizione stessa;

f) nel caso di somme ricavate dalla vendita delle cose comunque giacenti (art. 10, § 3), se l'avente diritto è stato avvisato della vendita, dal giorno dell'emissione dell'avviso; diversamente, dal giorno della vendita;

g) in tutti gli altri casi, dal giorno in cui si verifica il fatto che dà luogo all'azione.

Il giorno indicato come inizio della decorrenza del termine prescrizionale non è compreso nel termine stesso.

§ 3. *Sospensione del termine per presentazione del reclamo.* — Il corso della prescrizione rimane sospeso dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo stabilito dall'art. 58, fino al giorno in cui l'Amministrazione gli rende nota la propria decisione, anche se questa intervenga dopo trascorsi i 90 giorni stabiliti dal § 1 del predetto articolo, e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti consegnatile col reclamo medesimo.

I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 4. *Interruzione del termine.* — Se interviene un riconoscimento di debito prima che sia maturato il termine di cui al § 1, questo torna a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento.

§ 5. *Inammissibilità di domanda riconvenzionale o di eccezione.* — Il diritto ad agire che sia estinto (art. 59) o prescritto non può essere esercitato nè sotto forma di domanda riconvenzionale, nè sotto forma di eccezione.

ALLEGATO *2/quater*

Trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi di conservazione delle merci, di proprietà privata. (Articolo 22, § 4).

Il trasporto dei copertoni degli attrezzi di carico e dei mezzi necessari per la conservazione delle cose, di proprietà privata, viene eseguito gratuitamente alle condizioni e nei limiti appresso indicati:

a) *Trasporto all'andata con la merce.* — Il trasporto dei copertoni adoperati a protezione delle merci è gratuito.

Gli attrezzi di carico (1) e, in quanto non siano contenuti nei colli, i mezzi di protezione delle merci dal caldo e dal freddo (2) sono trasportati gratuitamente, alle seguenti condizioni:

1. Il loro peso complessivo non deve superare il 10% di quello delle merci con le quali sono spedite; il ghiaccio e l'anidride carbonica solida sono ammesse al trasporto gratuito anche oltre questo limite, sino alla quantità strettamente necessaria per la conservazione della merce;

---

(1) Canapi, catene, cavalletti, corde, stanti, cunei, armature, tavole, tavolati, impalcature, scaffali, telaini in legno per l'aereazione dei carri F e FF adibiti a trasporti di derrate deperibili, e simili attrezzi adoperati per assicurare od assestare il carico delle merci, nonchè le braghe per carico e scarico di merci contenute in sacchi.

(2) Ghiaccio, anidride carbonica solida o ghiaccio secco, e i recipienti che li contengono; fieno, paglia (anche in sacchi o sacconi), terriccio di torba, segatura di legno, ritagli di carta, stuoie, feltri, coperte imbottite, involucri di panno e simili materie e oggetti che hanno proprietà coibenti.

2. Siano contrassegnati (anche i mezzi di protezione, in quanto possibile) con marche di proprietà (nome e residenza del proprietario) e numero d'ordine.

Le eccedenze di peso, rispetto ai limiti sub 1), sono tassate come la merce.

I copertoni e le singole specie degli attrezzi di carico e dei mezzi di protezione dal caldo e dal freddo devono essere indicati nella lettera di vettura con le loro denominazioni e coi rispettivi pesi; in difetto dell'indicazione del peso si tassano come la merce.

Si tassano ugualmente come la merce, e con l'aggiunta delle soprattasse previste dall'art. 54, quando il peso dichiarato dallo speditore risulti errato a danno dell'Amministrazione.

Il peso da sottoporre a tassazione, a norma dei precedenti alinea, viene aggiunto, nel caso di spedizione di merci diverse, a quello della merce meno tassata.

b) *Consegna al destinatario.* — I copertoni, gli attrezzi di carico e i mezzi di protezione dal caldo e dal freddo sono consegnati al destinatario insieme con la merce.

c) *Restituzione al mittente.* — I copertoni, gli attrezzi di carico e i mezzi di protezione dal caldo e dal freddo che il destinatario della merce rispedisce alla stazione di partenza all'indirizzo del mittente sono trasportati gratuitamente a velocità ordinaria (1).

I copertoni e gli attrezzi di carico devono essere rispediti non oltre 3 mesi dalla riconsegna del trasporto originario; i mezzi di protezione non oltre 8 giorni.

Sulla lettera di vettura della rispedizione il mittente deve esporre la domanda di trasporto gratuito, le marche e i numeri distintivi degli oggetti coi rispettivi pesi e gli estremi del trasporto originario, del quale deve esibire il bollettino di consegna perchè la stazione vi annoti l'avvenuta rispedizione.

La gratuità è concessa nei limiti dei quantitativi che hanno fruito del medesimo trattamento nel trasporto originario. Le eventuali eccedenze di peso si tassano come merce secondo le voci di nomenclatura.

Sono esclusi dal trasporto gratuito di ritorno gli attrezzi di carico lunghi oltre 7 metri, come pure il ghiaccio, la paglia, il fieno, i tritumi di torba, la segatura di legno, i ritagli di carta e in generale tutte le materie di tenue valore.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per il ritardo nella riconsegna quando questa avvenga entro i limiti stabiliti per i trasporti a velocità ordinaria. Nei casi di perdita o di avaria l'Amministrazione corrisponde le indennità dovute.

d) *Invio di copertoni, attrezzi di carico e mezzi di protezione dal caldo e dal freddo, da utilizzare per il trasporto di merci.* — La gratuità del trasporto è concessa, in via di rimborso, anche per i copertoni, gli attrezzi di carico e i mezzi di protezione delle merci dal caldo e dal freddo, spediti a velocità ordinaria per essere poi utilizzati per il trasporto di merci alle condizioni seguenti:

che essi siano muniti dei contrassegni indicati sub *a*) 2° e che tali contrassegni siano riportati dal mittente sulla lettera di vettura;

che il destinatario li utilizzi entro 30 giorni dal loro ricevimento indicandone sulla lettera di vettura i contrassegni;

che il rimborso delle tasse venga domandato entro 45 giorni dall'eseguimento della spedizione per la quale sono stati utilizzati, producendo il duplicato della lettera di vettura della spedizione stessa, nonchè il duplicato della lettera di vettura o il bollettino di consegna della spedizione delle attrezzature di cui trattasi, a seconda che essa sia stata effettuata in porto affrancato od in porto assegnato.

e) *Limiti della gratuità.* — La gratuità prevista dai precedenti comma riguarda soltanto le tasse di porto.

Visto, *Il Ministro per i trasporti*: SPATARO

---

(1) Se la restituzione viene effettuata con resa accelerata i trasporti sono assoggettati all'applicazione della sola soprattassa di acceleramento.

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151809) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150